

dodici Stati (tutte le ex colonie, tranne il Rhode Island); era composto di 7 articoli, suddivisi in 21 sezioni. Venne ratificato da tutti i singoli Stati dell'Unione a più riprese, tra il 1787 e il 1790.

Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di formare un'unione più perfetta, di stabilire la giustizia, di assicurare la tranquillità interna, di provvedere alla difesa comune, di promuovere il benessere generale e di assicurare a noi stessi e ai nostri successori il sacro dono della libertà, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America.

#### Articolo 1

##### Sezione 1.

Tutti i poteri legislativi qui riconosciuti saranno conferiti al Congresso degli Stati Uniti, che consisterà di un Senato e di una Camera dei Rappresentanti.

##### Sezione 2.

1. La Camera dei Rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni dal popolo dei diversi Stati [...].
2. Non può diventare un Rappresentante chi non abbia raggiunto l'età di venticinque anni e chi non sia stato per sette anni un cittadino degli Stati Uniti e chi non sarà, mentre verrà eletto, un abitante dello Stato in cui verrà votato.
3. I rappresentanti e le imposte dirette saranno suddivisi tra i diversi Stati che possono essere inclusi in questa unione, secondo il numero dei loro abitanti, il quale sarà ottenuto sommando a tutte le persone libere, inclusi coloro che sono soggetti a un servizio per un periodo limitato ed esclusi gli Indiani, che non sono tassati, i tre quinti di tutte le altre persone [...].

##### Sezione 3.

1. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due senatori per ogni Stato, eletti dai corpi legislativi locali. Essi saranno in carica per sei anni e ogni senatore avrà diritto a un voto [...].
3. Non può diventare Senatore chi non abbia raggiunto l'età di trent'anni e chi non sia stato un cittadino degli Stati Uniti per nove anni e chi non sarà, mentre verrà eletto, abitante dello Stato per cui verrà eletto [...].
6. Il Senato avrà il potere esclusivo di giudicare tutti i casi di *impeach-*

*ment*<sup>33</sup>. Quando i senatori siederanno a quello scopo, saranno vincolati da giuramento o da promessa solenne. Se è il Presidente degli Stati Uniti a essere processato, dovrà presiedere la seduta il presidente della Corte Suprema. Nessuno potrà essere dichiarato colpevole senza l'accordo dei due terzi dei senatori presenti [...].

#### Sezione 7.

[...]

2. Ogni progetto di legge approvato dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato, prima di diventare legge, sarà presentato al Presidente degli Stati Uniti; se egli approva, lo firmerà, ma se non lo approva, lo restituirà con le sue obiezioni a quella Camera in cui ha avuto origine. Essa registrerà ampiamente le obiezioni sui propri verbali e riformulerà il progetto. Se, dopo la nuova formulazione, due terzi di quella camera avranno approvato il progetto, esso sarà inviato, insieme alle obiezioni del Presidente, all'altra camera, la quale parimenti lo discuterà; se approvato dai due terzi di quella camera, il progetto diventerà legge.

#### Articolo II

##### Sezione 1.

1. Il potere esecutivo sarà conferito al Presidente degli Stati Uniti d'America. Egli resterà in carica per quattro anni [...]<sup>34</sup>.
7. Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà giurare o promettere solennemente quanto segue:  
"Io giuro (o prometto) solennemente che eseguirò fedelmente i compiti di Presidente degli Stati Uniti, e che conserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti, al meglio delle mie capacità" [...].

##### Sezione 4.

Il Presidente, il Vice Presidente e tutti gli ufficiali civili degli Stati Uniti potranno essere rimossi dal loro incarico con la procedura di *impeachment* e il riconoscimento di colpevolezza per i reati di alto tradimento, corruzione o altri gravi crimini.

33. Cioè i casi in cui un pubblico ufficiale si sia reso colpevole di reati nell'esercizio delle sue funzioni.

34. Il presidente degli Stati Uniti viene eletto da collegi di elettori in numero proporzionale ai rappresentanti di ciascuno Stato al Congresso, selezionati con criteri fissati dai singoli Stati. Si noti come anche la rimozione del presidente e del vicepresidente venga riservata al Senato (cfr. *infra*, sezione 4).

## Articolo III

## Sezione 1.

I poteri giudiziari degli Stati Uniti saranno conferiti a una Corte Suprema e a quelle corti di grado inferiore che il Congresso potrà, di volta in volta, istituire e stabilire [...].

## Articolo V

Il Congresso, qualora i due terzi di entrambe le camere lo riterrà necessario, proporrà emendamenti a questa costituzione; oppure, su richiesta dei corpi legislativi dei due terzi di tutti gli Stati dell'Unione, convocherà una convenzione per proporre emendamenti, i quali, in tutti i casi, avranno il valore [...] di parti di questa costituzione, se ratificati dai corpi legislativi dei tre quarti di tutti gli Stati dell'Unione, oppure dai tre quarti della convenzione di cui sopra.

[*US Constitution*, in [http://avalon.law.yale.edu/18th\\_century/usconst.asp](http://avalon.law.yale.edu/18th_century/usconst.asp) (5 gennaio 2017), trad. mia]

12

## GLI EMENDAMENTI

## ALLA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI (1791)

Si riporta qui il testo dei più importanti tra i primi dieci emendamenti richiesti dagli "antifederalisti" come tutela dei diritti dell'individuo, incorporati nella Costituzione nel dicembre 1791. L'insieme dei primi dieci emendamenti alla Costituzione è noto anche con il nome di *Bill of Rights* (da non confondersi con l'omonimo documento prodotto nel corso della Gloriosa Rivoluzione inglese del 1688-89; cfr. CAP. 7, documento 15).

I. *Libertà di parola, stampa, religione e petizione*

Il Congresso non potrà approvare nessuna legge che riguardi il riconoscimento di una religione o la proibizione del suo libero esercizio; oppure che limiti la libertà di parola o di stampa; oppure ancora che limiti il diritto delle persone di riunirsi pacificamente e di rivolgere petizioni al Governo per riparare alle ingiustizie.

II. *Diritto di ritenzione e porto d'armi*

Dato che una milizia ben regolata è necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, il diritto delle persone di tenere e portare armi non sarà violato [...].

IV. *Diritto di perquisizione e di sequestro*

Il diritto alla sicurezza personale, della propria casa, dei propri documenti ed effetti personali, contro perquisizioni e sequestri ingiustificati, non verrà violato; nessun mandato potrà essere emesso se non per una causa ragionevole e rafforzato da un giuramento o una promessa solenne, che descriva in modo particolareggiato il luogo da perquisire e le persone o le cose da sequestrare.

V. *Provvedimenti riguardanti i processi penali*

Nessuno sarà tenuto a rispondere per un delitto capitale o un qualsiasi altro delitto infamante, se non previa accusa o formale incriminazione<sup>35</sup> di una giuria [*grand jury*], tranne nei casi che si verificano nell'esercito o nella marina o nella milizia durante l'effettivo servizio in tempo di guerra o di pericolo pubblico; nessuno potrà essere sottoposto per due volte, per lo stesso reato, a un processo che lo metta a rischio di vita o di integrità fisica; nessuno potrà essere costretto in qualsivoglia processo penale a testimoniare contro sé stesso, né potrà essere privato della vita, della libertà o della proprietà senza un regolare processo legale; e nessuna proprietà privata verrà confiscata e destinata ad uso pubblico senza un indennizzo.

VI. *Diritto a un processo breve, testimoni ecc.*

In tutti i procedimenti penali, l'accusato godrà del diritto a un processo breve e pubblico, da parte di una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il crimine sarà stato commesso, distretto che sarà stato prima accertato legalmente; [*del diritto*] di essere informato della natura e della causa dell'accusa; [*del diritto*] a essere messo a confronto coi testimoni che depongono contro di lui; [*del diritto*] di avviare la procedura per ottenere testimoni a discarico, nonché di avere l'assistenza di un avvocato per la propria difesa [...].

VIII. *Cautzioni eccessive, punizioni crudeli*

Non verranno richieste cauzioni eccessive, né pene pecuniarie esagerate, né verranno inflitte punizioni crudeli e inusuali [...].

35. «Accusa» o «formale incriminazione»: rispettivamente *presentment* (dichiarazione emessa da una giuria riguardante un avviso di reato e/o un'indagine in corso, che non necessariamente implica un'incriminazione formale) e *indictment* (incriminazione formale, formulata dalla pubblica accusa e convalidata da una giuria).

## X. Diritti degli Stati

I poteri che non sono stati delegati agli Stati Uniti dalla costituzione, né da essa vietati agli Stati, sono riservati ai singoli Stati, o al popolo.

[*Constitution of the United States: Bill of Rights*, in [http://avalon.law.yale.edu/18th\\_century/rights1.asp](http://avalon.law.yale.edu/18th_century/rights1.asp) (5 gennaio 2017), trad. mia]

13

## UN CAHIER DE DOLÉANCES (1788-89)

Si dà qui di seguito una parte del testo di uno dei circa 60.000 *cabiers* giunti fino a noi. Ricordiamo al proposito che ogni ordine o stato redigeva i propri *cabiers* e nominava i propri deputati agli Stati Generali. Per il terzo stato, partecipavano alle riunioni per la redazione dei *cabiers* tutti i maschi maggiori di venticinque anni inclusi nel ruolo delle imposte.

Quaderno delle rimostranze, lagnanze e suppliche degli abitanti componenti il Terzo Stato della città di Civray.

Art. 1. I deputati di Civray lamenteranno che, dovendo le imposte essere approvate dal popolo, e le leggi essere il risultato della loro comune volontà, siano state stabilite varie imposte e fatte parecchie leggi senza il consenso della Nazione.

Chiederanno la riforma di questo abuso e che si ordini per l'avvenire che non sia fatta e promulgata nessuna legge, né stabilita nessuna imposta, senza la consultazione e il consenso degli Stati Generali [...].

Art. 2. Lamenteranno che le imposte sono state ripartite, non in base all'interesse che ciascuno ha al mantenimento di una forza pubblica per contenere il nemico straniero e reprimere il nemico domestico, ma in considerazione del minore potere e della minore resistenza dei Corps e degli Stati, per cui è risultata una sperequazione soprattutto a danno delle classi più povere.

Chiederanno che le imposte siano ripartite fra tutti i sudditi del re, nobili, ecclesiastici ed altri, senza distinzioni né privilegi, in maniera uniforme, proporzionale, eguale [...].

Art. 3. Lamenteranno che tra le imposte indirette in vigore ce ne sono molte che nuocciono al commercio interno del Regno, altre che si ripropongono al commercio esterno, e augurano, stando lungo a requisire...

Chiederanno la sospensione dei diritti dannosi e proibitivi, come il diritto di tratta<sup>36</sup>, che ostacola il commercio all'interno del Regno [...]. [Chiederanno] [...] l'abrogazione di quella legge ingiusta che non v'è terra senza signori [...].

Quanto più volentieri il coltivatore curerebbe un fondo meno asservito! Quante volte infine i diritti signorili provocano processi rovinosi che tolgono i mezzi per pagare le imposte statali, le quali dovrebbero sostituire anche i diritti signorili [...].

Art. 9. Chiederanno inoltre la riforma delle leggi civili e criminali e di tutte le altre e la compilazione di un codice penale [...].

Art. 11. Chiederanno la soppressione delle banalità, delle *corvées*<sup>37</sup> e di altri diritti che si rifanno alla servitù personale e al regime feudale [...].

Art. 18. Lamenteranno che si invia da Francia molto denaro a Roma per bolle, provisioni, dispense<sup>38</sup> [...].

Art. 19. Chiederanno che si provveda alla sussistenza dei parroci soltanto con i beni ecclesiastici, e che si affranchino da questa contribuzione le decime feudali e laiche, o almeno che queste non siano gravate se non fino alla concorrenza dell'antica porzione di congrua di trecento lire [*lire torinesi*], o ancor meglio che si aumentino le entrate con la soppressione di qualche ordine regolare, le cui rendite potrebbero essere destinate a questo fine.

[F. Gaeta, P. Villani, *Documenti e testimonianze*, vol. 1: *I grandi problemi della storia medioevale e moderna nei testi originali e nelle interpretazioni critiche*, Principato, Milano 1978, pp. 930-2]

14

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI  
DELL'UOMO E DEL CITTADINO (1789)

Quello che segue è il testo integrale della Dichiarazione, approvato fin dall'agosto 1798 da parte dell'Assemblea nazionale costituente e poi premesso alla Costituzione del 1791.

36. Dazio che grava sulle merci che devono attraversare dogane interne.

37. Le « banalità » (o bannalità o diritti di banno) erano il diritto esclusivo di chi deteneva una signoria di fornire « servizi pubblici » quali mulini, forni, frantoi, osterie ecc. e di incassarne il ricavato. Le « corvées » erano invece prestazioni d'opera gratuite dovute dai contadini ai signori.

38. Per ottenere documenti pontifici, assegnazione di benefici e dispense per simili situazioni di irregolarità canonica.

I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del potere legislativo e quelli del potere esecutivo ritraggano maggior rispetto dal poter essere in ogni istante messi a confronto con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, avendo d'ora in poi a proprio fondamento principi incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della costituzione e la felicità di tutti. In conseguenza, l'Assemblea nazionale riconosce e dichiara in presenza e sotto gli auspicj dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino:

Art. 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Art. 2. Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Art. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un'autorità che da essa non emani espressamente.

Art. 4. La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati soltanto dalla legge.

Art. 5. La legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6. La legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione. Essa deve essere la medesima per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senz'altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7. Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa pre-

scritte. Quelli che sollecitano, emettono, eseguono o fanno eseguire ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino, chiamato o tratto in arresto in virtù della legge, deve obbedire all'istante: se oppone resistenza, si rende colpevole.

Art. 8. La legge deve stabilire soltanto pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9. Poiché ogni uomo è presunto innocente sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non è necessario per assicurarsi della sua persona, deve essere severamente represso dalla legge.

Art. 10. Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge.

Art. 11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.

Art. 12. La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali è affidata.

Art. 13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito tra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà.

Art. 14. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o per mezzo di loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di consentirlo liberamente, di controllarne l'impiego e determinarne la qualità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

Art. 15. La società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.

Art. 16. Ogni società, nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.

Art. 17. La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la pubblica necessità, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e a condizione di una giusta e preventiva indennità.

[A. Saitta, *Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875)*, Giuffrè, Milano 1975, pp. 250-2]

La Costituzione venne approvata dall'Assemblea il 3 settembre 1791. Meno di un mese dopo, il 1° ottobre, la Costituente si sciolse e lasciò il posto alla nuova Assemblea legislativa eletta con il sistema descritto qui di seguito (i deputati furono 745).

#### Preambolo

L'Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui principi ch'essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l'uguaglianza dei diritti. Non vi è né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano delle prove di nobiltà, o che supponevano delle distinzioni di nascita, né alcun'altra superiorità, all'infuori di quella dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. Non vi è più né venalità, né eredità di alcun ufficio pubblico. Non vi è più, per nessuna parte della Nazione, né per nessun individuo, alcun privilegio o eccezione al diritto comune di tutti i Francesi. Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professionisti, arti e mestieri. La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro legame che sia contrario ai diritti naturali o alla Costituzione.

#### Titolo I

Disposizioni fondamentali garantite dalla Costituzione

[...]

Sarà creata e organizzata una Istruzione pubblica, comune a tutti i cittadini, gratuita nelle parti d'insegnamento indispensabili a tutti gli uomini, e i cui istituti saranno distribuiti con gradualità, in una proporzione che rispecchi la divisione del regno [...].

#### Titolo III

Dei poteri pubblici

[...]

Art. 2. La nazione, dalla quale emanano unicamente tutti i poteri, può esercitarli unicamente mediante delega [...].

Art. 3. Il potere legislativo è delegato ad un'Assemblea nazionale

composta di rappresentanti a tempo determinato, liberamente eletti dal popolo, per essere esercitato da essa, con la sanzione del re, nella maniera che sarà fissata qui appresso.

Art. 4. Il governo è monarchico: il potere esecutivo è delegato al re, per essere esercitato sotto la sua autorità, da ministri e da altri agenti responsabili, nella maniera che sarà fissata qui appresso.

Art. 5. Il potere giudiziario è delegato a giudici eletti a tempo dal popolo.

#### Capitolo I: dell'Assemblea nazionale legislativa

[...]

Sezione seconda: Assemblee primarie – nomina degli elettori

Art. 1. Per formare l'Assemblea nazionale legislativa, i cittadini attivi si riuniranno ogni due anni in Assemblee primarie nelle città e nei cantoni. Le Assemblee primarie si costituiranno di pieno diritto la seconda domenica di marzo [...].

Art. 2. Per essere cittadino attivo, occorre:

- essere nato o diventato francese;
- avere compiuto i venticinque anni di età;
- essere domiciliato nella città o nel cantone dal tempo determinato dalla legge;
- pagare, in un qualunque luogo del regno, un contributo diretto pari al valore almeno di tre giornate di lavoro, e presentarne la quietanza;
- non essere in uno stato di domesticità, ossia di servitore salariato;
- essere iscritto, nella municipalità del proprio domicilio, nel ruolo delle guardie nazionali;
- avere prestato il giuramento civico [...].

Art. 6. Le Assemblee primarie nomineranno degli elettori in proporzione del numero dei cittadini attivi domiciliati nella città o nel cantone [...].

Art. 7. Nessuno potrà essere nominato elettore, se alle condizioni necessarie per essere cittadino attivo non unisce queste altre:

- nelle città con più di seimila anime, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di duecento giornate di lavoro, o essere locatario di un'abitazione valutata sui medesimi ruoli a una rendita pari al valore di centocinquanta giornate di lavoro;
- nelle città con meno di seimila anime, quella di essere proprietario

o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o di essere locatario di un'abitazione valutata sui medesimi ruoli a una rendita pari al valore di cento giornate di lavoro;  
 – e nelle campagne, quella di essere proprietario o usufruttuario di un bene valutato sui ruoli di contribuzione a una rendita pari al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o di essere affittuario o mezzadro di beni valutati sui medesimi ruoli in quattrocento giornate di lavoro [...].

Sezione terza: Assemblee elettorali – nomina dei rappresentanti

Art. 1. Gli elettori nominati in ogni dipartimento si riuniranno per eleggere il numero dei rappresentanti, che spetterà al loro dipartimento [...].

Art. 2. I rappresentanti [...] saranno eletti alla maggioranza assoluta dei suffragi, e potranno essere scelti soltanto tra i cittadini attivi del dipartimento.

Art. 3. Tutti i cittadini attivi, qualunque sia il loro stato, la loro professione o il loro contributo, potranno essere eletti rappresentanti della nazione [...].

Art. 7. I rappresentanti nominati nei dipartimenti non saranno rappresentanti di un dipartimento particolare, ma dell'intera nazione, e non potrà esser dato loro alcun mandato.

[Ivi, pp. 252-9]

16

#### L'ATTO COSTITUZIONALE DEL 24 GIUGNO 1793

Cinque mesi dopo la condanna a morte del re, il governo repubblicano, attraverso la Convenzione nazionale (nuovo organo legislativo) emanò una nuova Costituzione, che verrà poi detta "dell'anno I"; dal settembre di quell'anno, infatti, sarebbe entrato in vigore un nuovo calendario che calcolava gli anni a partire dal primo giorno della repubblica (22 settembre 1792). Alla nuova Costituzione era premessa una riformulazione della Dichiarazione del 1789.

[Dalla riformulazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino]

Art. 21. I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia

assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in condizione di poter lavorare [...].

Art. 33. La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'uomo.

Art. 34. Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.

Art. 35. Quando il Governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri.

[Dall'Atto costituzionale]

Della Repubblica

Art. 1. La Repubblica francese è una e indivisibile [...].

Dello stato dei cittadini

Art. 4. Ogni uomo nato e domiciliato in Francia, in età di ventun anni compiuti; ogni straniero in età di ventun anni compiuti, che, domiciliato in Francia da un anno, vi vive del proprio lavoro, o vi acquista una proprietà, o sposa una francese, o adotta un fanciullo, o mantiene un vecchio, ogni straniero, infine, che il Corpo legislativo giudicherà di aver ben meritato dell'umanità; è ammesso all'esercizio dei diritti di cittadino francese [...].

Della sovranità del popolo

Art. 7. Il popolo sovrano è l'universalità dei cittadini francesi.

Art. 8. Esso nomina direttamente i suoi deputati [...].

Art. 11. Esso delibera sulle leggi.

[Ivi, pp. 418-27]

17

#### IL GOVERNO RIVOLUZIONARIO (LA LEGGE DEL 10 OTTOBRE 1793)

Questa legge d'emergenza venne ispirata dal Comitato di salute pubblica, un organo ristretto, composto da soli nove membri designati dalla Convenzione,

istituito a Parigi nell'aprile 1793 e dal luglio dello stesso anno controllato dai giacobini di Robespierre. Tra l'autunno e l'inverno del 1793, anche grazie a provvedimenti come quello qui riportato, il Comitato assunse poteri eccezionali e diventò il protagonista di quella terribile stagione di processi politici chiamata Terrore (fino all'estate del 1794).

La Convenzione nazionale, dopo aver ascoltato il rapporto del Comitato di Salute pubblica, decreta quanto segue:

#### Governo

Art. 1. Il Governo provvisorio della Francia è rivoluzionario fino alla pace.

Art. 2. Il Consiglio esecutivo provvisorio, i ministri, i generali, i corpi costituiti, sono posti sotto la sorveglianza del Comitato di Salute pubblica, che ne renderà conto alla Convenzione ogni otto giorni.

Art. 3. Ogni misura di sicurezza deve esser presa dal Consiglio esecutivo provvisorio, sotto l'autorizzazione del Comitato che ne renderà conto alla Convenzione [...].

Art. 5. I generali in capo saranno nominati dalla Convenzione nazionale, dietro presentazione del Comitato di Salute pubblica [...].

#### Vettovagliamento

Art. 7. Il prospetto delle produzioni di grano in ogni distretto, fatto dal Comitato di Salute pubblica, sarà stampato e distribuito a tutti i membri della Convenzione, per essere messo in azione, senza indugio.

Art. 8. Il necessario di ogni dipartimento sarà valutato per approssimazione e garantito. Il superfluo sarà soggetto alle requisizioni [...].

#### Sicurezza generale

Art. 12. La direzione e l'impiego dell'esercito rivoluzionario saranno incessantemente regolati, in modo da reprimere i controrivoluzionari. Il Comitato di Salute pubblica ne presenterà il piano.

Art. 13. Il Consiglio invierà guarnigioni nelle città ove saranno sorti dei movimenti controrivoluzionari. Le guarnigioni saranno pagate e mantenute dai ricchi di quelle città, fino alla pace [...].

[Gaeta, Villani, *Documenti e testimonianze*, vol. 1, cit., pp. 950-1]

#### IL TERRORE, VISSUTO E DESCRITTO DA UN ARTIGIANO DI PARIGI (1794)

Meglio di tante leggi e disposizioni, i ricordi del vetraio parigino Jacques-Louis Ménétra danno l'idea del clima instaurato dal governo rivoluzionario. Leggendo il seguente testo (un rarissimo esempio di autobiografia di un "uomo del popolo") occorre comunque tener presente che Ménétra partecipò attivamente, da parte giacobina e robespierrista, alle vicende narrate. In altre parole, anche se l'esecrazione della violenza era probabilmente sincera, è chiaro l'intento dello scrivente di prendere le distanze dagli eventi e dalle proprie responsabilità in essi. Come si ricava da alcuni riscontri esterni, le vicende qui narrate risalgono alla primavera del 1794.

In questo periodo il terrore regnava sulla Francia e specialmente a Parigi, dove tutti conoscevano non solo la più grande penuria ma anche i più terribili orrori e assassinii. Regnava il più grande disordine. Il Francese non respirava che sangue. Somigliavano a certi cannibali ed erano dei veri antropofagi. Il vicino denunciava il vicino a sangue freddo. I legami di sangue erano dimenticati. Ho visto questi giorni orribili e ho visto [...] tutte le denunce che si presentavano a quell'infame comitato rivoluzionario<sup>39</sup>. Quando fui nominato per fare rendere conto, degli uomini che credevo integri ne denunciavano altri a sangue freddo per qualche parola sfuggita di bocca. L'uomo era immediatamente imprigionato e spesso anche ghigliottinato.

Voi, miei infelici amici, sarete sempre presenti nel mio ricordo. Rispettabile Saint Christau, appaltatore delle imposte, che mi si era affezionato e mi mandava spesso a cercare dal suo cameriere per mangiare con lui. Dovevi morire, eri ricco. Quei mostri volevano solo le tue fortune. Le mie parole all'assemblea e tutti gli sforzi che feci per portare tutti gli animi dalla tua parte, tutto fu inutile. L'uomo onesto compativa la tua sorte ma restava in silenzio [...].

E tu, infelice Barbet, uomo buono e leale con cui la sera trascorrevi qualche momento. Due spie autorizzate dalla sezione seguivano i tuoi passi e i tuoi spostamenti [...]. Ti fecero bere e ti fecero parlare. Ti arrestarono, ti trascinarono dal commissario, un uomo duro che cercava

<sup>39</sup>. I comitati rivoluzionari o di sorveglianza, istituiti fin dal luglio 1792 e riorganizzati nel marzo dell'anno seguente, erano incaricati di sorvegliare le persone sospette e gli stranieri.

solo di trovare dei colpevoli, per dimostrare al comitato di sicurezza generale che svolgeva l'incarico affidatogli altrettanto bene del comitato rivoluzionario. Questi uomini si erano imbarbariti, erano senza umanità. Avrebbero, dicevano, sacrificato tutto per salvare la patria, mentre tutto al contrario cercavano di distruggerla.

Ero di guardia il giorno del suo arresto. Arrivo con la mia compagna. L'ufficiale da cui prendo il turno mi dice che c'è qualcuno agli arresti. Vado a vedere. Quale è la mia sorpresa! È Barbet. Immediatamente lo faccio uscire. Trascorre tranquillamente la notte con me. Gli faccio delle domande. Non sa assolutamente perché è stato incarcerato. Mi dicono di non perdere di vista quell'uomo. Lo conducono alla Conciergerie. Tre giorni dopo morì sulla ghigliottina.

[J.-L. Ménétra, *Così parlò Ménétra. Diario di un vetraio del XVIII secolo*, a cura di D. Roche, Garzanti, Milano 1992, pp. 244-6 (ed. or. 1982)]

19

UN DISCORSO DI MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE (5 FEBBRAIO 1794)

L'avvocato Maximilien de Robespierre (1758-1794), ammiratore di Rousseau e fondatore del club democratico dei Giacobini, deputato fin dal 1789, si era opposto nel 1791 alla suddivisione dei cittadini in attivi e passivi. Acquisì un enorme potere all'interno del Comitato di salute pubblica ed ebbe perciò una parte di primo piano nel Terrore, fino alla sua caduta, decretata dalla Convenzione nell'estate del 1794. Robespierre venne ghigliottinato assieme ai suoi alleati politici il 28 luglio di quell'anno. Il discorso alla Convenzione di cui qui si riporta una parte era significativamente intitolato *Sui principi della morale politica che devono guidare la Convenzione nazionale nell'amministrazione interna della Repubblica*.

Noi vogliamo sostituire nel nostro paese la morale all'egoismo, la probità all'onore, i principi agli usi, i doveri alle comodità, l'impero della ragione alla tirannia della moda, lo sprezzo del vizio allo sprezzo della disgrazia, la fierezza all'insolenza, la grandezza d'animo alla vanità, l'amore della gloria all'amore del danaro [...] un popolo magnanimo, potente, felice ad un popolo amabile, frivolo, miserabile, cioè tutte le virtù e tutti i miracoli della repubblica a tutti i vizi e a tutte le ridicolezze della monarchia.

Noi vogliamo, in una parola, compiere i voti della natura, attuare i destini dell'umanità, mantenere le promesse della filosofia, assolvere la

Provvidenza dal lungo regno del delitto e della tirannia. Che la Francia, già illustre tra i paesi schiavi, eclissando la gloria di tutti i popoli liberi che sono esistiti, divenga il modello delle nazioni, il terrore degli oppressori, la consolazione degli oppressi, l'ornamento dell'universo e che suggellando l'opera nostra col nostro sangue, possiamo vedere almeno brillare l'aurora della felicità universale [...]. Ecco la nostra ambizione, ecco il nostro scopo.

Che specie di governo può realizzare questi prodigi? Solo il governo democratico e repubblicano: motti sinonimi, malgrado l'abuso del linguaggio volgare [...].

La democrazia è uno stato in cui il popolo, sovrano, guidato da leggi che sono opera sua, fa egli stesso tutto quello che può ben fare, e mediante delegati tutto quello che non può fare direttamente.

È dunque nei principi del governo democratico che dovete cercare le regole della vostra condotta politica.

Ma per fondare e consolidare tra noi la democrazia, per arrivare al regno pacifico delle leggi costituzionali, occorre terminare la guerra della libertà contro la tirannia, attraversare felicemente le tempeste della rivoluzione: tale lo scopo del sistema rivoluzionario che avete organizzato. Dovete dunque regolare la vostra condotta sulle circostanze tempestose in cui si trova la repubblica, ed il piano della vostra amministrazione deve essere il risultato dello spirito rivoluzionario combinato coi principi generali della democrazia.

Ora qual è il principio fondamentale del governo democratico o popolare, cioè la molla essenziale che lo sostiene e lo fa muovere? È la virtù: parlo della virtù pubblica, che operò tanti prodigi in Grecia e a Roma e che deve produrne di ben più sorprendenti nella Francia repubblicana; di questa virtù che è null'altro che l'amore della patria e delle sue leggi!

Ma come l'essenza della repubblica o della democrazia è l'uguaglianza, l'amor di patria abbraccia necessariamente l'amore della uguaglianza.

Vero è che questo sentimento sublime suppone la preferenza dell'interesse pubblico a tutti gli interessi particolari, donde risulta che l'amor di patria suppone ancora e produce tutte le virtù [...]. Non solamente la virtù è l'anima della democrazia, ma essa non può esistere in questo governo [...].

Poiché l'anima della repubblica è la virtù, la eguaglianza, e il vostro scopo è di fondare e consolidare la repubblica, ne segue che la prima

regola della vostra condotta politica deve essere di ricondurre tutte le vostre azioni al mantenimento della uguaglianza ed allo sviluppo della virtù.

[M. Robespierre, *Œuvres recueillies et annotées*, a cura di A. Vermorel, Paris 1867, pp. 295-7, trad. it. in M. Bendiscioli, A. Gallia, *Documenti di storia moderna, 1492-1815*, Mursia, Milano 1971, pp. 344-5]

20

EMOZIONI RIVOLUZIONARIE:

IL BACIO DI LAMOURETTE (7 LUGLIO 1792)

Tratto da una fondamentale cronaca delle sedute delle varie assemblee espresse dalla Rivoluzione francese, questo brano è stato reso celebre da un illuminante saggio dello storico americano Robert Darnton, *Il bacio di Lamourette*.

Vi sono state, e vi verranno proposte ancora delle misure straordinarie per far cessare le divisioni che lacerano la Francia, e il cui effetto è di farla considerare dalle potenze straniere come arrivata all'estremo grado di debolezza. Ma tra queste misure non ce n'è nessuna che abbia raggiunto lo scopo, perché non ce n'è nessuna che sia risolutiva, e perché non si è mai risaliti alla vera fonte dei nostri mali. Questa fonte, che occorre disseccare a ogni costo, è la divisione dell'Assemblea Nazionale. La situazione del corpo legislativo è il vero termometro della nazione; è qui la leva che muove la grande macchina dello Stato e che, se viene diretta male, produce una complicazione nei movimenti che la distrugge [...].

Ma le persone oneste possono ben essere di diverse opinioni, e dibattere sui mezzi per arrivare allo stesso scopo: non ci sono né passioni, né odi nelle loro discussioni, perché hanno un'unità di propositi, perché hanno fiducia l'uno nell'altro, e perché, dopo aver manifestato delle opinioni divergenti, illuminate da una discussione aperta, si incontrano sempre sul punto dell'onestà e dell'onore. (*Si levano numerosi applausi.*)

Si, dipende soltanto da voi il rispetto di un momento tanto bello e tanto solenne, e l'offrire alla Francia e all'Europa uno spettacolo tanto temibile per i vostri nemici, quanto dolce e commovente per tutti gli amici della libertà. Riconducete quest'assemblea all'unità della rappresentanza nazionale, che in questo momento è indebolita da una sciagurata divisione. Per arrivare a questo ricongiungimento, è sufficiente

capirsi [...].  
A cosa si riducono alla fine tutte queste diffidenze? Una parte

dell'Assemblea attribuisce all'altra il progetto sedizioso di voler distruggere la monarchia. Gli altri attribuiscono ai loro colleghi il piano di distruggere l'uguaglianza costituzionale e [di voler] il governo aristocratico, celato sotto il nome delle due camere [...].

Allora! Fulminiamo, signori, con una comune esecrazione e con un giuramento irrevocabile, fulminiamo sia la repubblica che le due camere. (*L'aula risuona di applausi unanimi dell'assemblea e dei tribuni, e di grida ripetute più volte: "Sì, sì, noi vogliamo solo la Costituzione"*) Giuriamo di avere un solo spirito, un solo sentimento, di fonderci in una sola e identica massa di uomini liberi, ugualmente temibili allo spirito dell'anarchia e allo spirito del feudalesimo: e il momento in cui lo straniero vedrà che noi vogliamo solo una determinata cosa, e che la vogliamo tutti, sarà il momento in cui la libertà trionferà, e in cui la Francia sarà salvata. (*Gli stessi applausi ricominciano e continuano a lungo.*) Chiedo che il signor Presidente metta ai voti questa semplice proposizione: "Che coloro che detestano e rigettano allo stesso modo la repubblica e le due camere, si alzino". (*Gli applausi dei tribuni continuano.*)

*L'assemblea si alza tutta intera. Tutti i membri, nello stesso momento, facendo atto di giurare, pronunciano la dichiarazione di non tollerare mai, né con l'introduzione del sistema repubblicano, né con l'istituzione delle due camere, nessuna alterazione quale che sia alla loro Costituzione. Un'esortazione generale all'unione segue questo primo moto di entusiasmo. I membri seduti all'estremità del lato sinistro qui di fronte si alzano spontaneamente e vanno a unirsi con i membri del lato opposto. Questi ultimi li accolgono con abbracci e, a loro volta, vanno a sedersi nelle file della sinistra. Tutti i partiti si confondono; l'unica cosa che si percepisce è l'Assemblea Nazionale.*

[P.-].-B. Buechez, P.-C. Roux, *Histoire parlementaire de la Révolution Française, ou Journal des Assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815*, vol. XV, Paulin, Paris 1835, pp. 334-6, trad. mia]

21

L'EUROPA DI NAPOLEONE:

MILANO DOPO L'INGRESSO DELLE TRUPPE FRANCESI (1796)

Il seguente brano è tratto dalla *Vita di Uno*...



16 e in Germania. Dagli articoli che presentiamo emerge la linea d'una utopia a carattere comunista-agrario, fondata sulla produzione e sulla distribuzione collettiva dei beni, sui vincoli federali stretti tra le città e i centri di produzione, associati in un patto che assume un carattere già nazionale.

*Leggi fondamentali e sacre destinate a tagliar la radice ai vizi e a tutti i mali di una società*

I. Nella società niente apparirà singolarmente o in proprietà ad alcuno, eccetto le cose di cui si farà un uso effettivo sia per i bisogni e piaceri personali, che per il quotidiano lavoro.

II. Ogni cittadino sarà persona pubblica, nutrita, mantenuta e occupata a pubbliche spese.

III. Ogni cittadino contribuirà, per parte sua, alla pubblica utilità secondo le proprie forze, il talento e l'età. Su questa base saranno regolati i suoi doveri, in conformità alle leggi distributive.

*Leggi distributive o economiche*

I. Il popolo sarà enumerato e suddiviso in «famiglie», «tribù» e «città» e, se molto numeroso, in «province», affinché tutto sia eseguito in bell'ordine, senza confusione e turbamenti.

II. Ogni tribù sarà composta di un ugual numero di famiglie; ogni città di un ugual numero di tribù, e così via.

III. A misura che la popolazione crescerà di numero, le tribù e le città saranno proporzionalmente aumentate, ma soltanto fino al limite in cui, con questo aumento, si possono formare nuove città popolate al pari delle altre.

IV. Il numero «dieci» e i suoi multipli saranno i termini delle divisioni civili di cose e di persone; tutti i censimenti, le distribuzioni per classi e le misure distributive saranno formate di parti decimali.

V. Per ogni professione, sulla base di «decine» e «centinaia» di cittadini, vi sarà un numero di operai in proporzione ai lavori faticosi da svolgere e in rapporto a quanto sarà necessario fornire alla popolazione di ciascuna città, senza che essi si affaticino troppo.

VI. Per regolare la distribuzione dei prodotti della natura e dell'arte si osserverà, in primo luogo, che ve ne sono alcuni «durevoli», cioè tali da poter essere conservati e servire lungo tempo. Si osserverà ancora che fra tutti i prodotti di quella specie se ne trovano: 1) di uso quotidiano e universale; 2) di uso

universale ma non continuo; 3) alcuni continuamente necessari a uno solo e, di tanto in tanto, a tutti; 4) altri non d'uso continuo e generale: tali sono i prodotti di semplice gradimento o piacere. Ora, tutti questi prodotti durevoli saranno ammassati nei pubblici magazzini per essere distribuiti gli uni quotidianamente o in periodi indicati a tutti i cittadini, per servire ai bisogni ordinari della vita, e come materiale per le opere delle diverse professioni. Gli altri prodotti saranno forniti alle persone che ne usano.

[...]

VIII. I prodotti di ogni specie saranno numerati e la loro quantità sarà proporzionata sia al numero degli abitanti di ogni città, che al numero di quelli che ne usano. Quei prodotti che si conservano saranno, secondo le stesse regole, distribuiti in pubblico e la loro eccedenza sarà accantonata nella riserva.

[...]

XI. Nulla, secondo le «leggi sacre», si venderà o scambierà tra i cittadini di modo che, per esempio, colui che ha bisogno di erbaggi, legumi o frutta andrà a prendere quanto gliene abbisogna per un solo giorno alla piazza pubblica, dove queste cose saranno trasportate da quelli che le coltivano. Se qualcuno ha bisogno di pane andrà a rifornirsene, per il tempo indicato, presso colui che lo fa, e questi troverà nel pubblico magazzino la quantità di farina necessaria per il pane che dovrà preparare, sia per un giorno che per più. Chi ha bisogno di un vestito riceverà da quello che cuce, costui ne prenderà la stoffa da colui che la fabbrica, e quest'ultimo ancora ne trarrà la materia dal magazzino ove sarà stata portata da coloro che la raccolgono. Così avverrà per tutte le cose che si distribuiranno a ciascun padre di famiglia, per il consumo suo e dei figli.

[...]

*Leggi agrarie*

I. Ogni città avrà il proprio territorio possibilmente unito e regolare, non in proprietà, ma sufficiente soltanto al sostentamento degli abitanti e destinato a occupare quelli che saranno incaricati della coltivazione della terra.

II. Allorquando una città si trovi in un territorio improduttivo vi si eserciteranno soltanto le arti, e le città vicine forniranno i mezzi di sussistenza ai suoi abitanti; questa città avrà, nondimeno, come le altre il suo corpo di «agricoltori», sia per ritrarre tutto il possibile dal suo territorio, sia per aiutare nella coltivazione delle terre le città vicine.

III. Ogni cittadino, senza eccezione, dai venti ai venticinque anni, sarà obbligato a esercitare l'agricoltura a meno che non ne sia dispensato per infermità.

IV. In ogni città il corpo giovanile destinato all'esecuzione dei lavori agricoli sarà composto di aratori, ortolani, pastori, taglialegna, zappatori, vetturisti per terra o per acqua, carpentieri, muratori, fabbri e di altre professioni relative all'architettura. I giovani che avranno esercitato una delle sei professioni menzionate per prime, durante il tempo indicato, potranno lasciarla per esercitare quella in precedenza appresa o continuare a esercitare l'agricoltura fino a quando le forze lo consentiranno loro.

## Il dibattito sullo Stato e sull'economia

### 5. I poteri dello Stato e le libertà del cittadino

da Ch.-L. de Montesquieu, *L'esprit des lois*, trad. di S. Cotta, UTET, Torino, 1952

*La concezione della separazione dei poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario), formulata da J. Locke a salvaguardia della libertà del cittadino contro ogni abuso e prevaricazione dello Stato stesso, viene ripresa e approfondita da Ch.-L. de Montesquieu ne L'esprit des lois, pubblicato nel 1748. Dopo avere esaminato in una serie di viaggi compiuti in vari Stati d'Europa i sistemi politici del suo tempo e dopo averli ricondotti a due, repubblicano (democratico o oligarchico) e monarchico (la cui generazione finisce nel dispotismo), Montesquieu teorizza, sull'esempio dell'ordinamento inglese, uno Stato ideale in cui il potere sia diviso tra organi diversi al fine di garantire la libertà dell'individuo, giacché «il potere limita il potere». Questa spartizione verrà ottenuta separando e distinguendo nettamente fra loro il potere legislativo (Parlamento), quello esecutivo (Principe) e quello giudiziario (Tribunali), in modo che ne risulti una triarchia di organi dotati ciascuno di una funzione determinata e tali, comunque, da limitarsi e controllarsi a vicenda. Per questa opera Montesquieu è stato celebrato come il più grande teorico del reggimento politico liberale: certo è che a lui si ispirarono, dopo le vicende rivoluzionarie di fine secolo, gli uomini politici e i teorici dell'Ottocento costituzionale.*

La libertà politica, in un cittadino, consiste in quella tranquillità di spirito che proviene dalla convinzione, che ciascuno ha, della propria sicurezza; e, perché questa libertà esista, bisogna che il governo sia organizzato in modo da impedire che un cittadino possa temere un altro cittadino.

Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà, perché si può temere che lo stesso monarca o lo stesso senato facciano leggi tiranniche per attuarle tirannicamente.

Non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cit-

tadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore. Se fosse unito con il potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore.

Tutto sarebbe perduto se la stessa persona, o lo stesso corpo di grandi, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi; quello di eseguire le pubbliche risoluzioni, e quello di giudicare i delitti o le liti dei privati.

Nella maggior parte dei regni d'Europa il governo è moderato, perché il principe, che detiene i primi due poteri, lascia ai suoi sudditi l'esercizio del terzo. Presso i Turchi, ove questi tre poteri sono riuniti nella persona del Sultano, regna un terribile dispotismo.

Nelle repubbliche italiane, ove i tre poteri

18 sono riuniti, la libertà si trova in misura minore che nelle nostre monarchie. Così il governo ha bisogno, per mantenersi in vita, di mezzi altrettanto violenti di quelli in uso in Turchia: ne fanno fede gli inquisitori di Stato [a Venezia], e la cassetta ove ogni delatore può, in qualunque momento, gettare con un biglietto la sua accusa [...]

Il potere giudiziario non deve essere attribuito a un senato permanente, ma deve essere esercitato da persone scelte tra il popolo, in determinati periodi dell'anno, secondo la maniera prescritta dalla legge, per formare un tribunale il quale rimanga in vita soltanto per il periodo che la necessità richiede.

In questo modo il potere giudiziario, così terribile tra gli uomini, non essendo legato

né a una determinata condizione né a una determinata professione, diviene, per così dire, invisibile e nullo. Non si hanno continuamente dei giudici davanti agli occhi; si tiene la magistratura, e non i magistrati.

Bisogna inoltre che nei casi di accusa grave l'imputato, conformemente alla legge, possa scegliersi dei giudici, o per lo meno possa rifiutarne un numero così elevato che quelli che rimangono possano essere considerati come di sua scelta.

Ma se i tribunali non devono essere fissi, i giudizi devono esserlo a tal punto da non essere altro che un testo preciso della legge. Se fossero il frutto delle opinioni particolari dei giudici, si vivrebbe in una società senza sapere con precisione quali impegni vi si contraggono.

spirito dei cittadini. Vi sono anche molti meno affari privati, perché dato che la somma della felicità comune costituisce la porzione più considerevole di quella dell'individuo, costui ha meno interesse a ricercarla nelle cure private. In un paese ben condotto ciascuno vota nelle assemblee; sotto un cattivo governo, nessuno vuol fare un passo per recarvisi, perché nessuno si interessa di ciò che vi si fa, dato che si prevede che la volontà generale non vi dominerà e perché in fine le preoccupazioni domestiche assorbono ogni cosa. Le buone leggi ne fanno dare delle migliori, le cattive ne conducono delle peggiori. Non appena qualcuno dice, parlando degli affari dello Stato, «che m'importa?» si deve far conto che lo Stato sia perduto.

L'intiepidimento dell'amor di patria, l'attività dell'interesse privato, l'immensità degli Stati, le conquiste, gli abusi dei governi, hanno fatto immaginare l'espedito dei depu-

tati o rappresentanti del popolo delle assemblee della nazione [...]

La sovranità non può essere rappresentata, per la stessa ragione per cui non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà generale e la volontà non è soggetta a rappresentanza: o è essa stessa o è un'altra, non c'è via di mezzo. I deputati del popolo dunque non sono, né possono essere suoi rappresentanti; essi non sono che suoi commissari, non possono concludere niente definitivamente. Ogni legge che il popolo in persona non abbia ratificata, è nulla: non è assolutamente una legge. Il popolo inglese pensa di essere libero, ma si inganna gravemente; non lo è che durante le elezioni dei membri del Parlamento: appena questi sono eletti, esso è schiavo, è un niente. L'uso che esso fa della libertà, nei brevi momenti che ne gode, è tale che merita bene di perderla.

## 6. Elgio della democrazia diretta

da J.-J. Rousseau, *Il contratto sociale*, trad. di V. Gerratana, Einaudi, Torino, 1968

La volontaria partecipazione dei cittadini alle pubbliche assemblee è il sintomo, per Rousseau, di un Stato ben costituito e veramente libero. Sotto un cattivo governo nessuno muove un passo per recarsi e tutti, al contrario, intesi solo alle proprie faccende, sono disposti a pagare di tasca loro, pur di evitare fastidi ed impegni. In questo caso lo Stato è già perduto. Né si deve d'altra parte credere che un popolo sia libero per il fatto che ha propri rappresentanti in Parlamento, perché la sovranità non può essere rappresentata. Essa corrisponde alla volontà generale e questa non si rappresenta, si esercita: o è la volontà generale o è tutt'altra cosa, «non c'è via di mezzo».

La rappresentanza parlamentare è, dunque, per Rousseau una grossolana mistificazione, perché il sistema rappresentativo il popolo è libero e sovrano solo nel momento delle elezioni dei membri del Parlamento; ma non appena questi sono eletti, il popolo è subito in schiavitù, è una nullità. Con ciò Rousseau respinge il modello liberale inglese e l'idealizzazione che ne aveva fatto Montesquieu ne *L'Esprit des lois*. È ben vero che il tipo di democrazia diretta che egli propone è realizzabile solo nei piccoli Comuni della Svizzera, ai quali si ispira, mentre è inattuabile nei grandi paesi, per i quali si dovranno necessariamente ricorrere all'«espedito» dei rappresentanti del popolo nelle assemblee della nazione. Ma in questo caso i cittadini dovranno almeno conservare il diritto di destituirli e revocarli a loro piacimento. La polemica contro la rappresentanza parlamentare (e, insieme, l'auspicio di una democrazia diretta) sarà ripresa nell'Ottocento dai movimenti libertari e anarchici e collegata all'istanza del decentramento e dell'autogoverno locale.

Non appena il servizio pubblico cessa di essere il principale interesse dei cittadini e non appena essi preferiscono servire con la loro borsa anziché con la loro persona, lo Stato è già vicino alla sua rovina. Bisogna andare a combattere? pagano delle truppe e restano a casa. Bisogna partecipare al consiglio? nominano dei deputati e restano a casa. A forza di pigrizia e di denaro essi hanno alla fine dei soldati per render schiava la pa-

tria e dei rappresentanti per venderla [...]

In uno Stato veramente libero i cittadini fanno ogni cosa con le loro braccia e non col denaro: in luogo di pagare per essere esenti dai loro doveri, pagheranno di adempierli essi stessi. Io son ben lontano dalle idee comuni, credo le corvées meno onerose delle tasse.

Meglio lo Stato è costituito, più gli affari pubblici prevalgono su quelli privati [...]

## 7. «Stato» e «Proprietà» secondo gli enciclopedisti

da L'Enciclopedia, a cura di P. Casini, Laterza, Bari, 1968

L'Enciclopedia o Dizionario ragionato delle Scienze, delle Arti e dei Mestieri rappresenta la summa del pensiero del Settecento: un'opera di cultura che doveva divenire «suscitatrice e moderatrice delle forze destinate ad operare nella storia», o, come ha scritto F. De Sanctis, con allusione alla Rivoluzione dell'89, «la macchina di guerra la più formidabile». Di essa presentiamo due voci significative: «Stato» e «Proprietà». Lo «Stato» è definito l'unione di individui in un solo corpo, derivante dal concorso della volontà e della forza di ciascuno di essi. Questo concorso di volontà è la condizione perché lo Stato sia sano e «felice». In ciò è riconoscibile la concezione contrattualistica dello Stato già teorizzata da Locke (vol. I, cap. XVII, *lettura* 11, 16 e 24), ma vi si aggiunge il concetto caro agli illuministi di «felicità» quale fine ultimo della società civile: il che implica il capovolgimento delle vecchie teorie del potere.

La voce «Proprietà», dovuta alla penna di D. Diderot, chiarisce i limiti della delega conferita dagli uomini al sovrano. «Per quanto grande abbia potuto essere l'entusiasmo degli uomini per i sovrani ai quali si sottomettevano, essi non hanno mai ritenuto di dare loro un potere assoluto e illimitato su tutti i propri beni...», giacché «uno dei principali obiettivi degli uomini nel costituire delle società civili è stato quello di assicurarsi il tranquillo possesso dei vantaggi che avevano acquisito o che avrebbero potuto acquisire, senza che alcuno potesse turbare il godimento dei loro beni». Da ciò risulta evidente che l'Enciclopedia è espressione anche di quelle nuove forze sociali ed economiche che, nella liquidazione delle strutture feudali e nell'affermazione dell'allora progressivo e rivoluzionario diritto di proprietà, ponevano il presupposto della loro espansione.

Stato. Termine generico che designa una società d'uomini i quali vivono insieme, sotto un governo qualsiasi, felice o infelice.

Si può pertanto definire lo Stato come una società civile in cui una moltitudine di uomini si unisce, alla dipendenza di un sovrano, al fine di godere, grazie alla sua protezione e alle sue cure, della sicurezza e della felicità che mancano nello stato di natura [...]

Si può considerare lo Stato come una persona morale, di cui il sovrano è il capo e gli individui sono le membra. Si attribuiscono così a questa persona certe azioni che le sono proprie, certi diritti distinti da quelli di ciascun cittadino e tali che uno o più cittadini da soli non potrebbero arrogarsi.

Questa unione di più individui in un solo corpo, derivante dal concorso della volontà e



## Voci del Tempo

### I problemi religiosi secondo un sovrano illuminato e un vescovo riformatore

#### 1. La Patente di tolleranza di Giuseppe II (1781)

da *Patente di tolleranza*, in M. Rosa, *Politica e religione nel '700 europeo*, Sansoni, Firenze, 1974

La Patente di tolleranza che qui presentiamo fu promulgata da Giuseppe II il 13 ottobre 1781 e segna un netto distacco dalla politica vessatoria perseguita da Maria Teresa nei confronti dei sudditi non cattolici dell'impero. La «patente», che incontrò il plauso degli illuministi, fu lungamente contrastata dalla Santa Sede e costituiti uno degli argomenti dei colloqui viennesi di Pio VI (par. 10). Si noterà che la tolleranza «concessa» ai sudditi non cattolici, pur se estesa ai diritti civili (articolo IV), rimane tuttavia limitata all'esercizio privato del culto, e che lo Stato continua a riservarsi il controllo delle manifestazioni esterne della fede come il suono delle campane, le processioni, il viatico agli ammalati etc. (articolo II).

È qui il caso di ricordare inoltre, a completamento di quanto osservato nel paragrafo 10, che il giuseppinismo, con questa patente di tolleranza, con la legislazione sui matrimoni, col riconoscimento legale del divorzio, con la nazionalizzazione delle diocesi e la riduzione della proprietà degli Ordini contemplativi, contrapponeva, in sostanza, alla «religiosità barocca», propria della tradizione asburgica, una religiosità illuminata che gli studiosi hanno definito «progressista» e che, a qualcuno, è parsa vicina a quella dei Giansenisti (Winter).

Persuasa Sua Maestà Imperiale e Regia da una parte del danno, che cagiona la coazione delle coscienze, e dall'altra del grande profitto, che risulta per la religione e per lo Stato da una vera tolleranza cristiana, ha graziosamente stabilito e prescritto a chi appartiene le seguenti regole direttrici per la puntuale ed inalutabile loro osservanza:

I. Sarà permesso agli acatolici, cioè alle consorti delle confessioni augustana ed elvetica, come pure a' Greci non uniti alla Chiesa Romana ne' luoghi ove essi si trovino in sufficiente numero, ed ove in proporzione delle loro facoltà sarà praticabile, l'esercizio privato della loro religione da per tutto, e senza abbadare se in passato tale culto vi sia stato mai praticato o no.

II. Con questo esercizio privato di religione non s'intende accordato a' Protestanti e non uniti d'aver campane, e campanili, alle loro chiese o agli oratori, né di farvi tale forma d'ingresso che dia loro l'apparenza di chiesa; potranno però del resto fabbricarli ove loro piacerà, e dovranno avere una piena libertà nell'esercizio del culto della loro religione, tanto nel recinto di tali chiese o

oratori che fuora de' medesimi, e presso gli ammalati, ovunque questi si trovino.

III. Ne' luoghi ove essi Protestanti e non uniti già godono una maggiore libertà, questa rimarrà illesa.

IV. Accorderà S. M. in avvenire senza difficoltà, ed ogni volta in via di dispensa a tutti i consorti delle suddette religioni anche nelle province e nelle città, ove per motivo della loro religione sinora non erano abitati, il diritto di possedere l'«incolato», la cittadinanza, la maestria, gli onori accademici ed impieghi civili.

V. Non saranno essi mai astretti ad altra formola di giuramento, se non a quella che è conforme ai principi della loro religione, né obbligati ad intervenire alle processioni o funzioni della religione dominante, quando essi medesimi non volessero assistervi.

VI. Nelle elezioni e concessioni d'impieghi non vi sarà alcun riguardo alla diversità della religione, ma come nello stato militare è praticato con tanto frutto, e senza il minimo inconveniente, si prenderà unicamente in considerazione l'onoratezza, l'abilità e la cristiana e morale condotta de' concorrenti.

1. non uniti: sono i «fratelli separati», i cristiani scismatici della Chiesa ortodossa.

2. incolato: la «residenza» (dal latino *incolat* «abitante»).

Questa sovrana determinazione è già stata intimata a tutti i dicasteri, uffici de' circoli, all'Università, ai magistrati per la dovuta immancabile osservanza, coll'ordine d'invigilare che venga puntualmente eseguita. La stessa determinazione è stata rimessa da S. M. alla Cancelleria d'Ungheria e della Transilvania, al Consiglio aulico di Guerra rispet-

to a tutto lo stato militare, e a' distretti confinari da esso dipendenti; così pure a' due Dipartimenti de' Paesi Bassi e d'Italia, senza pregiudizio però de' maggiori diritti già spettanti nell'Ungheria e nella Transilvania a' Protestanti, in virtù della costituzione del paese, ed agli non uniti in forza de' privilegi rispetto all'esercizio pubblico di religione.

#### 2. Proposte per una riforma religiosa nel granducato toscano

da *Il vescovo Scipione de' Ricci e le riforme religiose in Toscana sotto il regno di Leopoldo I*, a cura di G. M. F., Firenze, 1865-1870

Per integrare con qualche notizia quanto esposto con la necessaria concisione nel paragrafo 13, presentiamo qui uno stralcio del programma di riforma ecclesiastica proposto al granduca Pietro Leopoldo di Toscana da Scipione de' Ricci, vescovo di Pistoia e di Prato tra il 1780 e il 1791. Nei venticinque anni (1765-1790) in cui governò il granducato di Toscana, Pietro promosse un'audace opera di riforma ecclesiastica: assoggettò a tassazione tutti i beni ecclesiastici, ma cercò di migliorare le condizioni materiali di vita dei sacerdoti. Si alleò col clero più avanzato di Prato, di Pistoia, di Livorno, col vescovo fiogianesista Scipione de' Ricci (1741-1809), col teologo «illuminato» Pietro Tamburrini (1737-1827). Si delineò, in quegli anni, il progetto di una riforma gestita dal basso, «parrocchista» ed episcopalista, contrapposta al gerarchismo autoritario romano. I «punti ecclesiastici» che qui presentiamo testimoniano l'aspirazione ad un Cristianesimo extramondano, interiorizzato, al sacerdozio considerato come uno «stato di perfezione e di magistero». I riformatori intendevano ricostruire nelle parrocchie il legame comunitario; il rinnovamento avrebbe trovato la sua espressione nei sinodi diocesani e doveva culminare in un concilio. Ma la maggioranza dei vescovi, riuniti nel sinodo diocesano di Pistoia nel 1768, rifiutarono di aderire alle dottrine innovatrici, sconfessarono Scipione de' Ricci e costrinsero Leopoldo a desistere dai suoi propositi. A Prato ed in altre località della Toscana esplosero tumulti, si tennero processioni in difesa delle venerate immagini, le plebi contadine insorsero contro i «nuovi eretici».

Il male che teme maggiormente la verità è il non essere conosciuta. Quando il popolo non è abbastanza istruito, e non conosce lo spirito, è troppo facile che venga sedotto dalle apparenze e sedotto dalla superstizione. Ma il popolo non sarà istruito giammai come conviene se gli ecclesiastici non sono essi stessi illuminati. Un pastore che non ha della religione se non che un'idea superficiale e confusa fonderà nel suo gregge le frivolezze e trascurerà i doveri essenziali e i rapporti che deve avere il fedele colla società e colla Chiesa; ed un pastore che sarà imbevuto di false massime, di dottrine poco sicure, condurrà seco nell'errore il suo gregge con tanta maggior facilità quanto sarà più semplice e meno avvertito [...]

Sarà quindi fissato per massima che in tutte le scuole del Granducato s'insegnino costantemente la dottrina cattolica sulla distinzione

ne delle due potestà, non avendo dato Gesù Cristo alla Chiesa che una potestà puramente spirituale ed essendo la temporale data da Dio ai Sovrani indipendente da essa. [...]

Lo stato ecclesiastico è uno stato di perfezione e di magistero. Nessuno adunque deve essere promosso se non porta seco la raccomandazione di una sola virtù e di una conveniente dottrina. Un ecclesiastico vizioso farebbe troppo disonore alla religione, e l'ordinare un ignorante sarebbe forse un togliere allo Stato un buon padre di famiglia per aggravare la Chiesa di un ministro incapace ed inutile. La soverchia moltiplicazione degli ecclesiastici ne lascia ancora una gran parte oziosa. Chi non ha zelo sufficiente per applicarsi alla santificazione dei prossimi dee fissarsi nello stato di laico.

Sarà impegno dei Vescovi di avere riguardo ad applicarsi a queste massime generali

prima di procedere alle ordinazioni [...]

Siccome poi gli ecclesiastici sono chiamati ad un ministero tutto spirituale, che esige una somma attività e diligenza, così è necessario che siano liberi da ogni cura temporale e terrena. Nium di essi potrà assumere impieghi secolari come di agente, amministratore, esattore, procuratore, sollecitatore ed altri simili esercizi indecenti al loro carattere; intendendosi comprese ancora le amministrazioni o agenzie per gli spedali o altri luoghi pii laicali. [...]

Tra i traffici il più vergognoso egli è certamente quello delle messe. I padri, i pontefici, i concili non hanno cessato mai di declamare contro un abuso sì grande, che tanto avvilisce la maestà del più augusto sacrificio che possa avere la religione. Ma l'abuso sussisterà sempre fin che sussisterà il così detto onorario della messa. Sarebbe nostra intenzione che questa prestazione, ossia onorario, fosse interamente abolita. Siccome però nell'eccessivo numero dei sacerdoti una gran parte rimarrebbe sprovvista del bisognevole, così tollerando quest'uso solamente quando sarà necessario, incarichiamo i Vescovi di pensare seriamente alla maniera di toglierlo che noi presteremo ad essi tutta l'assistenza [...]

La vita dell'ecclesiastico dee essere di edificazione al popolo, e perciò non dee avere alcuna cosa che ispiri vanità e dissipamento. Sarà perciò cura d'invigliare che siano osservati i canoni del Concilio di Trento sulla vita ed onestà dei chierici.

Sopra tutto sarà ad essi proibito il teatro, feste di ballo, ridotti di pubblico giuoco, la caccia viziosa e di strepito e il trattarsi nei caffè, o nelle osterie senza una precisa necessità.

E nel vestire conserveranno la gravità, la decenza e la modestia, e sfuggiranno tutto ciò che sa di vanità secolare, usando sempre in tutte le funzioni di Chiesa l'abito taleare.

Il parroco è l'uomo del popolo. Un buon parroco contribuisce moltissimo all'avanzamento della religione e alla felicità dello Stato. Ma per conseguire questi due fini è necessario che goda la stima e la confidenza dei suoi popolani. Un parroco imprudente o ignorante non arriverà giammai ad acquistare l'affetto. Per esser utile dee sapersi far

rispettare, stimare ed amare, lontano dalle brighe e parzialità, dee applicarsi a studiare e conoscere il suo popolo e dee essere sollecito a prevenirne i bisogni e i disordini e somamente geloso d'istruirlo nella vera e sola morale cristiana. [...]

Nelle pubbliche preghiere si conserverà, per quanto è possibile, una morale uniformità; ma importa anche più che non vi sia niente di falso, di superstizioso ed erroneo. Abbiamo sentito con particolare soddisfazione il pensiero, che si sono dati i nostri Arcivescovi e Vescovi, della Riforma del breviario [...]

Si daranno eguale premura [...] di terminare la traduzione del Pontificale e del Rituale in lingua italiana e la compilazione di un manuale, in cui si abbiano gli uffizi tradotti in volgare delle principali feste dell'anno, l'ordinario della messa ecc., onde serva al popolo per farlo entrare nello spirito delle preghiere e dei riti ecclesiastici.

Quanto alle pubbliche preghiere da farsi nelle parrocchie, Noi ci rimettiamo fino a nuovo ordine ai regolamenti già veglianti, raccomandando solo a tutti i Vescovi e parrochi di procurare che il popolo entri nello spirito della preghiera e non sia come un tronco arido, preferendo ciò che non può intendere.

Mantenendo pertanto quello che riguarda il rito universale della Chiesa nei pubblici uffizi, procureranno almeno di far sempre recitare al popolo fervorose orazioni, inni o litanie in lingua toscana; e faranno egualmente recitare gli Atti di Fede, Speranza e Carità, il *Credo*, il *Pater Noster* e l'*Ave Maria* in lingua volgare [...]

Gli sconcerati ed i disordini, che nascono dagli straordinari concorsi a chiese o santuari lontani e gli altri che nascono dalle processioni e pellegrinaggi sono grandissimi. Per togliere dunque ogni occasione, Noi proibiamo assolutamente tutti i pellegrinaggi pubblici e in corpo, e specialmente tutte le processioni, escluse quelle di rito universale della Chiesa, come della Purificazione, delle Palme, del Giovedì e Venerdì Santo, delle Rogazioni, e del *Corpus Domini*. Tutte le altre per pubblica e privata causa solite a farsi fin qui saranno abolite, e non se ne farà alcuna senza nostra speciale determinazione.

### 3. Contro la tortura

da G. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, a cura di P. Calamandrei, Le Monnier, Firenze, 1945

Fu «un momento unico di grazia» quello in cui Cesare Beccaria scrisse nel 1764 *Dei delitti e delle pene*, l'opera ispiratagli dalle idee fervidamente dibattute fra i soci dell'Accademia dei Pugni, tra i quali figuravano Alessandro e Pietro Verri. In effetti, poco tempo dopo, quest'ultimo compose le Osservazioni sulla tortura, redatte in forma definitiva nel 1777, nelle quali fornì precise testimonianze sui processi a carico degli «untori». Il libro di Beccaria ebbe un successo trionfale. «Tradotto in tutte le lingue», scrive Firpo, «diffuso in centinaia di edizioni, discusso, meditato, rivissuto da uomini di ogni nazione e d'ogni cultura, il messaggio di Beccaria lievitò nelle coscienze, rinnovò le istituzioni, mutò il costume, fino a divenire patrimonio morale, inconscio ma irrinunciabile, dell'intera umanità». Caterina II di Russia se ne valse per stilare le sue Istruzioni alla commissione legislativa.

Dopo aver tributato nella Premessa un entusiastico riconoscimento al mite governo asburgico, Beccaria affronta tra i primi argomenti quello sulla tortura dell'inquisito, «una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni», dimostrando come essa sia iniqua e mistificatoria. Iniqua perché si esercita a carico di chi potrebbe risultare innocente, mistificatoria perché è «il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti». L'autore concludeva che la tortura deve essere condannata non solo in nome della filantropia, ma soprattutto per motivi di sociale utilità e per «compiacere la ragione».

Una crudeltà, consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni, è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta de' complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti, co' quali gli fu accordata. Qual è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma; o il delitto è certo, o incerto: se certo, non gli conviene altra pena che la stabilità dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se e incerto, non deve tormentare un innocente, perché tale è, secondo le leggi, un uomo i cui delitti non sono provati [...]

Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutti i rapporti, l'esigere che un

uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato; che il dolore divenga il crogiuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda ne' muscoli e nelle fibre di un miserabile [...]

Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch'essi per più d'un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù [...]

Una strana conseguenza, che necessariamente deriva dall'uso della tortura, è che l'innocente è posto in peggior condizione che il reo; perché se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; o perché o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita. Ma il reo ha un caso favorevole per sé; cioè, quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assolto come innocente, ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere, e il colpevole può guadagnare.

da *Riforma della legislazione criminale* (1786), in F. Gaeta-P. Villani, *Documenti e testimonianze*, Principato, Milano, 1971

*Quale sia stata l'incidenza avuta dall'opera di Beccaria sui costumi e sulla legislazione della sua età è dimostrato dalla Riforma della legislazione criminale emanata da Pietro Leopoldo nel 1786. Di fatto il granducato di Toscana fu il primo paese ad abolire la pena di morte (sostituita dai pubblici lavori a vita) e ad eliminare l'uso della tortura: un precedente che ebbe per gli Italiani conseguenze benefiche sul terreno politico e giuridico, quando fu realizzata, all'indomani dell'Unità, l'unificazione dei codici. Si noti come la nuova legislazione leopoldina sia ispirata, oltreché alla moderazione («pene proporzionate ai delitti»), anche alla speranza di «vedere tornare alla società un cittadino utile e corretto», pur se si esclude (cosa per noi incomprensibile) che possano mai essere restituiti alla società i condannati ai lavori pubblici e all'ergastolo, anche dopo avere scontato trent'anni di pena.*

Fino dal nostro avvenimento al trono di Toscana riguardammo come uno dei nostri principali doveri l'esame e riforma della legislazione criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell'Impero romano, o nelle turbolenze dell'anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adattata al dolce e mansueto carattere della nazione, procurammo provisionalmente [in via provvisoria] temperarne il rigore, con istruzioni ed ordini ai nostri tribunali, e con particolari editti con i quali vennero abolite le pene di morte, la tortura, e le pene immoderate e non proporzionate alle trasgressioni ed alle contravvenzioni alle leggi fiscali finché non ci fossimo posti in grado, mediante un serio e maturo esame, e col soccorso dell'esperimento di tali nuove disposizioni, di riformare intieramente la detta legislazione. Con la più grande soddisfazione del nostro paterno cuore abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene, congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni, e mediante la celere spedizione [celebrazione] dei processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri delinquenti, in vece di accrescere il numero dei delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire la riforma della legislazione criminale, con la quale, abolita per massima costante la pena di morte, come non necessaria per il fine propostosi dalla società nella punizione dei rei, eliminato affatto l'uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla legislazione la multi-

plicazione dei delitti impropriamente detti di lesa maestà, con raffinamento di crudeltà inventate in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai delitti, ma inevitabili nei rispettivi casi, ci siamo determinati a ordinarla con la pienezza della nostra suprema autorità quanto appresso [...]

LI. Abbiamo veduto con orrore con quanta facilità nella passata legislazione era decretata la pena di morte per delitti ancor non gravi, ed avendo considerato che l'oggetto della pena deve essere la soddisfazione al privato ed al pubblico danno, la correzione del reo, figlio anche esso della società e dello Stato, della cui emenda non può mai disperarsi, la sicurezza, nei rei dei più gravi ed atroci delitti, che non restino in libertà di commetterne altri, e finalmente il pubblico esempio che il governo nella punizione dei delitti [...] è tenuto sempre a valersi dei mezzi più efficaci col minor male possibile al reo, che tale efficacia, e moderazione insieme, si ottiene più che con la pena di morte con la pena dei lavori pubblici, i quali servono di un esempio continuato e non di un momentaneo terrore che spesso degenera in compassione, e tolgono la possibilità di commettere nuovi delitti, e non la possibile speranza di vedere tornare alla società un cittadino utile e corretto; avendo altresì considerato che una ben diversa legislazione potesse più convenire alla maggior dolcezza e docilità di costumi del presente secolo e specialmente nel popolo toscano, siamo venuti nella determinazione di abolire come abbiamo abolito con la presente legge per sempre la pena di morte contro qualunque reo, sia presente, sia contumace, ed ancorché confessò e convinto di qualsivoglia delitto dichiarato capitale dalle leggi fin qui promulgate, le quali tutte vogliamo in questa parte cessate ed abolite.

II. Resta in conseguenza e tanto più proscriito ed abolito il barbaro e detestabile abuso della facoltà concessa da alcuna delle dette leggi a ciascheduno di ammazzare impunemente, e con promessa di un premio i banditi in contumacia per detti capitali delitti [...], e cassata pure ed abolita ogni altra non meno barbara ed ingiusta disposizione già veggiate nel Granducato, e specialmente per la legge del 31 ottobre 1637, detta del compendio, contro i pretesi assassini o altri facinososi ivi nominati, che obbligava ognuno a perseguirli ed ucciderli, anche non processati né condannati, ma solo sospetti, e vociferati per tali, benché nel tempo del no-

stro governo non ne sia stata mai permessa l'esecuzione.

LIII. E dovendo i rei dei capitali e gravi delitti rimanere in vita per compensare le loro opere malvagie con delle utili, ordinario che alla abolita pena di morte sia sostituita come ultimo supplizio per gli uomini la pena de' pubblici lavori a vita, e per le donne dell'ergastolo parimente a vita, abolendo onninamente il costume di accordare ai condannati alla detta pena de' pubblici lavori a vita, dopo averla sofferta per lo spazio di trent'anni, di poter supplicare per la loro quasi dovuta liberazione.

## 5. La manomorta ecclesiastica impedisce lo sviluppo dell'agricoltura

da G. Filangieri, *Scienza della legislazione*, Di Giovanni, Noto, 1936

*La pagina che qui presentiamo è estratta dalla Scienza della legislazione, libri cinque (Napoli, 1780-1785), un'opera importante nella storia della cultura non solo italiana ma anche europea, come ben inteso i contemporanei. Con la Scienza della legislazione il principe Gaetano Filangieri (1752-1788) rompe gli equilibri del compromesso riformatore (par. 9). Nell'Introduzione della sua opera proclama, esultando, che dal vecchio mondo destinato alla servitù ed alla guerra è sorta liberatrice la voce della ragione. «Questo grido – annuncia Filangieri – è giunto finalmente ai troni: i principi hanno cominciato a conoscere [...] che le buone leggi sono l'unico sostegno della felicità nazionale». Compiuto delle buone leggi è la distruzione dei «corpi intermedi» fra l'autorità del sovrano e il popolo: feudalesimo e clero.*

*Filangieri, superando la tradizione che del feudalesimo denunciava soltanto «gli abusi», dichiara perentoriamente che il feudalesimo è incompatibile con la «sovranità» dello Stato e con la «felicità» degli uomini: in attesa di una legge «eversiva» invita i baroni a rinunciare alla giurisdizione e chiede loro di promuovere la trasformazione del beneficio feudale in patrimonio alienabile.*

*Altrettanto severa – come può leggersi nella pagina qui presentata – la condanna che colpisce la manomorta ecclesiastica: come potrà migliorare l'agricoltura in un fondo che la manomorta sottrae al mercato, all'eredità, agli scambi, per mantenerlo «nelle mani immobili del sacerdozio?». Anche in questo caso, per evitare «disordini infiniti», è necessario il provvido intervento della legislazione.*

Squarciato finalmente il velo della superstizione, dissipate le tenebre della ignoranza, combattuti gli errori del fanatismo, gli uomini si sono avveduti che fra i dogmi della nostra santa religione non ci è stato mai quello d'arricchire i ministri [...] Basta scorrere per le campagne per vedere che due terzi parti de' fondi sono tra le mani degli ecclesiastici. In questo stato di cose come potrà mai finire la popolazione nello Stato, giacché i progressi di questa derivano dalla moltiplicazione de' proprietari? Se i fidecommessi e i maggiorati [maggioraschi] sono contrari alla popolazione perché restringono il nume-

ro de' proprietari, qual ostacolo non ci deve opporre questo fatale disordine che fa di quasi tutta l'Europa il patrimonio d'una sola famiglia? Se i progressi della popolazione, come l'abbiam detto, sono relativi a' progressi dell'agricoltura, come potrà mai questa fiorire tra le mani d'un beneficiario che non può avere alcun interesse nel migliorare un fondo che non può trasmettere ad alcuno, né a seminare o piantare per una posterità che non gli appartiene? Come migliorerà invece l'agricoltura tra le mani di uno che invece d'impiegare una porzione delle sue rendite per migliorare il suo fondo, arrischierà



Quando, nel corso delle vicende umane, diventa per un popolo una necessità lo spezzare i vincoli politici che l'uniscono con un altro ed il pretendere tra le potenze della terra quel posto separato ed equo a cui gli danno diritto le leggi di natura ed il Dio della natura, un conveniente rispetto alle opinioni dell'umanità gli impone di dichiarare quali sono le cause che lo costringono alla separazione.

Ripetiamo di per sé evidentissime le seguenti verità: che tutti gli uomini sono stati creati uguali; che il Creatore li ha investiti di certi diritti inalienabili; che tra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità; che per garantire tali diritti furono istituiti fra gli uomini i governi, i quali ritraggono i loro poteri dal consenso dei governati; che quando una forma qualsiasi di governo è dannosa a quei giusti, il popolo ha il diritto di abolirla o di mutarla, istituendo un nuovo governo e dando a questo per fondamento quei principi e quell'ordinamento di poteri che al popolo stesso sembrano più adatti a provvedere alla propria sicurezza e felicità. La prudenza, è vero, consiglia che non si mutino per cause leggere e transitorie i governi da lungo tempo stabiliti [...] Ma quando una lunga serie di abusi e di usurpazioni, invariabilmente diretti a conseguire lo stesso fine, mette in piena evidenza il disegno di ridurre un popolo alla soggezione di un dispotismo assoluto, esso ha il diritto e il dovere di abbattere un simile governo e di provvedere con nuove garanzie alla propria sicurezza futura. Tale è adesso la necessità che costringe queste colonie ad alterare i antichi sistemi di governo. La storia del presente re della Gran Bretagna [Giorgio III] è una sequela di ripetute offese ed usurpazioni, dirette tutte al fine di stabilire su questi Stati una tirannide assoluta. Per dimostrarlo, esporremo in modo imparziale i fatti seguenti: ha saccheggiate le nostre navi, devastate le nostre coste, incendiate le nostre città, massacrati i nostri cittadini. Anche adesso sta trasportando grossi eserciti di mercenari forestieri per compiere l'opera di morte, di desolazione e di tirannide che ha già incominciata con atti di crudeltà e perfidia, di cui si troverebbero appena esempi nei secoli più barbari e sono assolutamente indegni del capo di una nazione civile. Ha eccitato tra noi la ribellione interna ed ha cercato di spingere addosso agli abi-

tanti della frontiera gli spietati Indiani, i quali, come ognuno sa, non fanno distinzione, di sesso, d'età o di condizione ed uccidono tutti [...]

Ad ogni successivo stadio di questa oppressione abbiamo chiesto giustizia in termini umilissimi; alle nostre rinnovate petizioni è stato sempre risposto con rinnovati insulti. Un principe, il cui carattere tirannico si manifesta con simili atti, non è degno di reggere un popolo libero. Né mancammo di riguardo ai nostri fratelli britannici: di tempo in tempo li abbiamo avvertiti dei tentativi del Governo di sottoporci ad una giurisdizione ingiusta ed abbiamo loro rammentato le circostanze della nostra emigrazione e del nostro stabilimento in questi paesi.

Invocando i sentimenti di giustizia e di magnanimità innati nella nazione inglese, li abbiamo scongiurati in nome dei legami di sangue che ci uniscono, a sconfessare quelle usurpazioni, che avrebbero inevitabilmente rotto tra noi ogni comunione e rapporto. Essi sono rimasti sordi alla voce della giustizia e del sangue. Ci troviamo dunque costretti a cedere alla necessità, dichiarando il nostro distacco e considerandoli, come consideriamo il restante dell'umanità, nemici in guerra, in pace amici.

Per conseguenza, noi, rappresentanti degli Stati Uniti d'America, adunati in congresso generale, invocando il Supremo Giudice dell'Univero e chiamandolo a testimone della rettitudine delle nostre intenzioni, pubblichiamo e dichiariamo solennemente a nome e per autorità del buon popolo di queste colonie, che queste Colonie Unite sono e per diritto devono essere Stati liberi ed indipendenti; che esse sono svincolate da qualsiasi soggezione verso la corona britannica e che qualsiasi legame politico tra esse e lo Stato di Gran Bretagna è e deve essere assolutamente sciolto; e che nella loro qualità di Stati liberi ed indipendenti hanno piena facoltà di muovere guerre, concludere paci, contrarre alleanze, stabilire commerci e compiere tutti gli altri atti e cose che hanno diritto di compiere tutti gli Stati indipendenti. Ed in sostegno di tale dichiarazione, e fidando fermamente nella protezione della Divina Provvidenza, impegniamo reciprocamente l'uno all'altro le nostre esigenze, i nostri beni, e il nostro sacro onore.

## Percorsi storiografici Sovrani riformatori

### 8. Federico II di Prussia nelle «passioni» dei contemporanei

da E. Sestan, *Europa settecentesca ed altri saggi*, Ricciardi, Milano-Napoli, 1951

*Di Federico II di Prussia come sovrano illuminato e riformatore abbiamo parlato nel paragrafo 10. Presentiamo, qui, una pagina che lo descrive durante la guerra dei Sette Anni, nel momento del maggior pericolo per la corona e per la sua stessa persona, allorché la situazione parve disperata e l'Europa «trepidante e ammirata» stette a guardare «il lioncello azzannato da tanti nemici, e pure non domo, anzi pronto a vibrare, ogni tanto, qualche tremenda zampata». Figura complessa e contraddittoria quella di Federico II il Grande; non meraviglia perciò che sia sorto in quegli anni il mito della sua persona: «tutta l'Europa si scaldava il sangue pro o contro Federico».*

Ma vennero gli anni di grazia, delle prove più dure e l'Europa dovette rivedere il suo giudizio sul re e sulla Prussia. Fu la guerra dei Sette Anni, dall'agosto del 1756 al febbraio del '63. La situazione sua parve disperata fin dagli inizi, e un gesto da disperato l'aver preso l'iniziativa di aggredire la Sassonia, per farsene una base di operazioni contro l'Austria e metterla a contribuzione. Tutti contro di lui: l'Austria, la Francia, la Sassonia, la Russia, la Svezia, lo stesso mummificato Reich, che, uscito dal letargo, mise sul piede di guerra un'armata, di dubbio valore del resto, per punire «il perturbatore della pace» posto al bando dell'Impero. Egli stesso, in una lettera alla sorella Guglielmina [...] si paragona a un viaggiatore «che si vede circondato da una masnada di malandrini e sul punto di essere assassinato, perché quei predoni vogliono distribuirsi fra loro il suo avere. Dalla lega di Cambrai<sup>1</sup> in qua non c'è esempio di una congiura come questa ordita contro di me da questo maledetto Triumvirato (Austria, Sassonia, Francia). È una cosa indegna e un'onta per l'umanità e la moralità». L'alleanza Inghilterra-Hannover<sup>2</sup> gli dava quasi soltanto

sostegno di pecunia, poca e tardiva anche questa a petto agli sforzi colossali che egli fa per mantenere sotto le armi più di 150 mila uomini, con le finanze che erano state l'orgoglio di suo padre e anche suo, rovinata, fallimentari per l'inflazione dei buoni di banca e per la precarietà degli introiti, perché molte province cadono in mano al nemico: quelle occidentali [...] in mano dei Francesi; la Prussia orientale, in mano dei Russi; la Slesia, teatro quasi continuo di guerra, la stessa capitale, Berlino, in parte incendiata dal nemico, nel secondo anno di guerra, poi ripresa e riperduta. Nel '60, sfumano anche i sussidi inglesi; è l'anno forse più tragico: già a Kolin, nel '57, le sue armate hanno perduto il vanto della invincibilità; nel '58 a Hohekirche, nel '59 a Kunersdorf, contro gli Austro-Russi, ha toccato le sue più gravi disfatte. Il re è al limite della disperazione; ma si riprende, perché la sorte delle armi è volubile, può ancora piegarsi, come già altre volte — a Rossbach contro i Francesi, a Leuthen contro gli Austriaci, a Zorndorf contro i Russi — ha strappato la vittoria contro forze due tre volte superiori. Gli Inglesi lo consigliano a cedere; egli non vuole: ne va del suo onore, che egli prospetta, talora, più che non senta, come solidale con l'onore della Germania: «Stanno in gioco la libertà tedesca e la sorte del protestantesimo; per il quale tanto sangue si è sparso». Parole che sembrano più che sue, del suo grande avo, il Grande Elettore, ma che travestono, sotto motivi ideologici generali, la sua indomabile volontà di preservare la sua dignità di monarca. Soprawengono lutti familiari: la morte della madre amatissima, dieci giorni dopo la grave sconfitta toccata a Kolin; la perdita di amici,

economico, ch'è passato per le mani di un legale e di un medico, ora è stato accresciuto in tre tomi da Le Mar e la stampa sarà finita in quest'anno. - Duhamel mi ha lodato anche un trattato sopra le vigne, da lui corretto. Egli ha fatto, in un anno, l'esperienza di far tagliare 18 alberi il 1° e ai 15 di ciascun mese, e di farli segare il giorno dopo e poi di farli lavorare. I legni segati in estate erano più duri, ma si fendevano più facilmente, onde egli ha conchiuso ch'è meglio di fare il taglio d'inverno... Abeille mi ha detto che la *Filosofia rurale* è di Quesnay, primo medico consultante del Re, che una parte del libro è scritta dal marchese di Mirabeau, massime il principio e fine dei capitoli...<sup>1</sup>

## VIAGGIO DI LONDRA

Partito da Parigi il giorno 12 agosto con 22 luigi siamo stati a pranzo a Chantilly e abbiamo visto il palazzo e il giardino. Siamo passati per Amiens e Boulogne, tutto paese assai bello e coltivato e in qualche parte simile alla Lombardia. Siamo giunti a Calais il giorno 14. Il cattivo tempo ci ha trattenuti il giorno 15, 16 e 17.

Ho visitato la spiaggia, che può essere inondata, da Bologna sino a Dunkerque, i fortini che la difendono, il canale che ha poca acqua ed ha una difficile sortita se il vento non è favorevole. La porta di Calais è un bel pezzo di architettura. Hanno dato la cittadinanza a M. Belloy,<sup>2</sup> con mettere il suo ritratto nella sala del consiglio e regalarlo d'una tabacchiera d'oro di 500 o 600 franchi.

Il giorno 18 sono partito a 9 ½ della mattina e arrivato a Dover

problemi agricoli del Settecento. L'« Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen » aveva iniziato le sue pubblicazioni nel 1744. 1. Abeille... capitoli: Louis-Paul Abeille (1719-1807), scrittore di cose economiche, tra le quali le più importanti sono i *Principes sur la liberté du commerce des grains*, Amsterdam et Paris 1768. La *Philosophie rurale, ou économie générale et politique de l'agriculture, réduite à l'ordre immuable des loix physiques qui assurent la prospérité des empires*, Amsterdam 1763, e ripubblicata poi, l'anno seguente, in tre volumi, era effettivamente opera in collaborazione dei due celebri fisiocrati François Quesnay e Victor Riqueti, marchese di Mirabeau. Cfr. G. WEULERSSE, *Le mouvement physiocratique en France de 1756 à 1770*, Paris 1910, I, p. 84. 2. Pierre-Laurent Belloy (1727-1775), tragediografo, autore di quel dramma *Le siège de Calais*, rappresentato per la prima volta a Parigi il 13 febbraio 1765, che costituì una tappa importante nella formulazione del « patriottismo » della seconda metà del secolo e sollevò una vera ondata di sentimento nazionale e di conquistata fierezza borghese.

verso le 8 della sera. L'apparenza d'Albione è di colline tagliate verso il mare, formate di una terra bianchiccia. Sono partito il giorno dopo da Dover a ore 6 ½ e arrivato verso le 9 della sera a Londra. Per istrada ho visto Canterbury, Rochester e Darford. A Canterbury ho visto la magnifica cattedrale, che dev'essere del secolo XIII ed è più lunga del duomo di Milano. Vi sono 11 arcate prima d'arrivare alla scalinata, per cui si sale al coro, oltre il quale continua ancora la chiesa, ed ha il sepolcro del Principe Nero e di altri. Ho visto il luogo di Beketo. Ho passato la Midway, che eguaglia il più grosso fiume d'Italia dopo il Po. La campagna sino a Londra è di grano, pascoli, vigne della pianta che fa la birra. La campagna è deliziosamente vaga per l'ondeggiamento dei piani di bellissime collinette. Le strade, per la polvere e siepi, s'assomigliano alle lombarde, ma non vi sono fossi. - Siamo entrati in Londra illuminata.

La mattina dei 21 ho visto Matys,<sup>1</sup> e con lui il Museo. Vi era lo scheletro dell'orangoutan, due ritratti fatti a penna di scritte. Poi ho visto Morton, che mi ha fatto vedere le osservazioni dell'anno scorso di Maskeline e mi ha parlato di spedire il p. Boscovich per il passaggio di Venere alla California.<sup>2</sup> Mi ha detto molto male di La Lande. Da lui ho visto M. Dumaesque. - Ho desinato dal marchese Caraccioli<sup>3</sup> e dopo pranzo ho visto il Green e James Park e la sera sono stato al Vauxhall.<sup>4</sup>

1. Matys: Matthew Maty (1718-1776), medico e scrittore. Gibbon lo definì « uno degli ultimi discepoli della scuola di Fontenelle ». Bibliotecario capo del British Museum, assiduo recensore nel « Journal Britannique », fu nota figura intellettuale non soltanto in Inghilterra, ma un po' ovunque nel mondo dei lumi. 2. Charles Morton (1716-1799), medico, antiquario e bibliotecario del British Museum, si occupò dei problemi più diversi, dalla fisiologia alla pretesa connessione tra i caratteri cinesi e i geroglifici egizi; Nevil Maskelyne (1732-1811), noto astronomo. Era stato egli stesso nel 1761 all'isola di Sant'Elena per osservarvi il passaggio di Venere; Ruggero Boscovich (1711-1787), scienziato e filosofo raguseo. Viaggiò per le principali città d'Europa, scrisse d'astronomia, fisica, ottica, matematica ed espose una sua originale concezione della struttura della materia nella sua *Theoria philosophiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existentium*, Venetis 1763. Importante pure il suo *Giornale di un viaggio da Costantinopoli in Polonia, con una sua relazione delle rovine di Troia*, Bassano 1784. 3. marchese Caraccioli: Domenico Caracciolo (1715-1789), diplomatico e riformatore napoletano, fu dapprima a Parigi e a Torino e poi, dal 1764 al 1771, a Londra, e di nuovo per un decennio a Parigi per poi diventare viceré di Sicilia (1780) e primo ministro (1786). A contatto con la parte più brillante della società illuminista europea fu egli stesso uomo di rara acutezza e capacità. Importanti lettere di Caracciolo a Frisi si trovano alla Biblioteca Ambrosiana, Y 154 Sup. 4. Green e James Park... Vauxhall: tre noti parchi di Londra.

Il giorno 21 ho visto da Morton il dottor Waring,<sup>1</sup> con cui ho parlato per molto tempo, poi sono andato con Maty a pranzo al luogo della Società reale. Vi ho visto Franklin, Pringle, Heberden.<sup>2</sup> In tutto il pranzo si è parlato di scienze, dopo si è fatta una serie di brindisi al re, regina colla famiglia reale, avanzamento di scienze ed arti, filosofi reali, Milord Morton, e Milord Salsbury.<sup>3</sup> Uscendo sono andato al luogo della Società reale e poi ho incontrato Murdoch,<sup>4</sup> con cui sono restato per molto tempo. Egli mi ha detto un teorema di Machin,<sup>5</sup> che se un piano si ricopra di sfere che si tocchino, e si sovrappongano altri simili strati di sfere e che ciascuna di esse si gonfi, le sfere diventano di figura simile alle cellette delle api.

Il giorno 22, la mattina, ho visto la gran chiesa di Westminster, poco meno grande di quella di Milano, ma finita in ogni parte e piena di depositi di Newton, Stanhope, Dryden, Barow, Mead, Friend, Casaubon, Milton.<sup>6</sup> La volta del coro è lavorata a filigrana. La cupola è un quadrato che ha un volto ottangolare e sostiene in mezzo una piccola piramide. La facciata è finita. La sera sono stato al Foxstall.

La mattina del 23 ho visto San Paolo e sono salito sopra. Non vi è difetto e sono stato sorpreso della simetria e semplicità di Wren.<sup>7</sup> Di Wren è ancora la chiesa di Walbruys. La cupola è sopra

1. Edward Waring (1736-1798), medico e matematico, membro della Royal Society a partire dal 1763. 2. Benjamin Franklin era allora al momento decisivo del suo soggiorno in Inghilterra. Nel febbraio del 1766 era stato interrogato alla Camera dei Comuni sullo Stamp Act. Nel 1768 sarà nominato rappresentante della Georgia in Inghilterra; John Pringle (1707-1780), uno dei medici più stimati del Settecento inglese. Legato all'ambiente scientifico di Priestley, Maskelyne, ecc. Politicamente fu un convinto whig ed in religione un «cristiano razionale»; William Heberden (1710-1801), medico anch'egli. Il dottor Johnson lo definì anzi come «ultimus Romanorum, l'ultimo dei nostri medici dotti». 3. Milord Salsbury: si tratterà di Anthony Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury (1711-1771), figlio dell'illustre filosofo dello stesso nome, e quarto del casato. Scrisse la vita del suo celebre padre. 4. Patrick Murdoch (morto nel 1774), scrittore e divulgatore di cose matematiche, viaggiò largamente in Europa e fu anche in Italia. 5. John Machin (morto nel 1751), astrologo e matematico inglese. 6. piena . . . Milton: Isaac Newton, Isaac Barrow, scienziati, James Stanhope, uomo di stato, John Dryden, John Milton, poeti, Richard Mead e John Friend, medici, Isaac Casaubon, erudito, tutti sepolti o ricordati con monumenti nell'abbazia di Westminster. 7. Christopher Wren (1632-1723), matematico ed architetto, autore di un gran numero di edifici a Cambridge, Oxford e Londra. Sua è la cattedrale di San Paolo, in quest'ultima città, costruita tra il 1675 e il 1710.

otto archi circolari, quattro de' quali sono ricavati dalle doppie navi laterali. Vi sono tre archi di qua e di là dalla cupola nella nave di mezzo e poi verso la porta vi è un altr'arco che forma una specie d'atrio. Non vi è che circolo e linea retta. Poi ho visto la Torre, ch'è il palazzo di Guglielmo il Conquistatore, la Dogana; sono andato per acqua a godere la magnifica vista di Londra. Il ponte di Londra è di 17 archi, l'altro del Westminster è di meno. La Tamigi è grande sin dove arriva il flusso e riflusso, poi è un fiumicello. Ho visto la macchina a fuoco, che serve per dar l'acqua che si beve a Londra. La macchina è saveriana.<sup>1</sup> La sera sono stato col marchese Caraccioli al Museo, dove v'era con Morton, Waring e Witchell.<sup>2</sup> Tra le altre cose mi ha detto Waring che non è generale il lemma di Newton per le ovali: la curva  $\sqrt{a-x} \ 2ax - x^2 = y$  è ovale ed è quadrabile. Mi ha regalato il suo libro. Mi ha detto che con altri di Cambridge ha visto le carte di Newton e che non v'era nulla sopra il moto delle apsi. Witchell mi ha rilevato alcune contraddizioni di Alembert sopra un'equazione lunare trovata da Eulero. Non erano contenti delle altrui soluzioni del moto delle apsi. Morton mi ha detto che Mason e Dixon sono in Pensilvania a misurare il grado del meridiano e che in Inghilterra si stima l'opera di Harris *Philosophical Essay* e il suo *Hermes* o Mercurio.<sup>3</sup>

Il giorno 24, la mattina, ho visto i quaqueri. La sera sono stato da Pringle, dove ho trovato Hume.<sup>4</sup> Il giorno 25 sono andato a

1. è saveriana: cioè inventata dall'ingegnere e filosofo Alexandre Savérien (1720-1805). 2. George Witchell (1728-1785), matematico e astronomo. 3. Charles Mason (1730-1787), aiutante di Bradley a Greenwich, e Jeremiah Dixon (morto nel 1777), pubblicheranno nelle «Philosophical Transactions» del 1768 le loro *Observations for Determining the Length of a Degree of Latitude in the Provinces of Maryland and Pennsylvania*; James Harris (1709-1780), scrittore e uomo politico, autore di *Three Treatises: the first concerning Art, the second concerning Music, Painting and Poetry, the third concerning Happiness*, London 1744, e di *Hermes, or Philosophical Inquiry concerning universal Grammar*, London 1751. Studioso e seguace di Aristotele, J. Harris non fu senza influenza e venne anche largamente tradotto in francese. 4. dove . . . Hume: come abbiamo ricordato, d'Alembert aveva raccomandato Frisi a Hume, con una lettera particolarmente calorosa (vedi la Nota introduttiva, a p. 296). Già qualche tempo prima gli aveva scritto: «Il y a ici un barnabite italien, bon géomètre et pourtant, comme disoit Fontenelle, homme d'esprit et philosophe. Quoiqu'il soit de plus prêtre et moine, il ne revient pas de l'atrocité de ce jugement [di Abbeville; cfr., più avanti, la nota 3 a p. 316], et il dit hautement que dans l'inquisition de Rome ces jeunes gens auroient été condamnés tout au plus à un an de prison et à quelques jours de jeûne. . . » (*Letters of Eminent Persons addressed*

Greenwich. Maskelyne mi ha fatto vedere la teoria e le tavole ultimamente corrette da Mayer...<sup>1</sup> Nella teoria di Mayer si dice che Alembert, Clariault<sup>2</sup> ed Eulero non s'accordano che per un qualche caso rarissimo. Mayer prende una serie in cui sono dei multipli del seno e coseno. - Ho visto lo spedale di Greenwich che come S. Paolo è dei tempi di Carlo II. Altri pezzi di buona architettura a Londra sono le case di M. Spencer, Chesterfield, duca di Bedford, duca di Rischmon, disegnate da Inigo Jones,<sup>3</sup> il palazzo dell'ammi- raglià...

to David Hume, Edinburgh and London 1849, p. 197). 1. Johann Tobias Mayer (1723-1762), matematico e astronomo tedesco, professore a Gottinga. 2. Clariault: Alexis-Claude Clairaut (1713-1765), uno dei più noti ed importanti matematici del Settecento francese. 3. Inigo Jones (1573-1652), architetto e scenografo, autore di numerose costruzioni, tra cui lo spedale di Greenwich e della chiesa di Buckingham Street nello Strand di Londra. Molti altri edifici tra i quali quelli qui elencati da Frisi, gli sono stati falsamente attribuiti o sono opere, probabilmente, di suoi scolari.

A GIOVAMBATTISTA BIFFI

Parigi, 1<sup>o</sup> agosto 1766

Fra otto giorni lascerò questo continente, e passerò a sciogliere il voto alla tomba di Newton. Approfitto della buona compagnia del conte Poggi che con un suo segretario, il marchese Rocca, e tre domestici, passa a Londra. Prima di partire voglio replicare alla cariss. vostra, e insieme a quelle del conte Carli<sup>1</sup> e del marchese Beccaria, e voglio far tutto questo in un medesimo foglio. Incominciando da voi ho portato i vostri saluti ad Alembert e al barone d'Holbach che li ricambiano copiosamente.<sup>2</sup> Martedì prossimo anderò con Alembert a desinare in campagna da Watelet,<sup>3</sup> gli leggerò la vostra lettera, e son sicuro delle più graziose risposte. Alembert scriverà un viglietto a Mr. Rousseau,<sup>4</sup> ch'è il capo del «Giornale enciclopedico», per obbligarlo a spiegarsi se ha lasciato di parlare di libri ricevuti per dimenticanza. Suard ha tradotto il pezzo sopra lo stile e lo ha inserito nell'ultima «Gazzetta».<sup>5</sup> Di Fréron<sup>6</sup> non vi posso dir nulla perché secondo i miei principii non l'ho mai voluto vedere, non ostante che alcuni miei e suoi

Le lettere seguenti sono state pubblicate da Guido Sommi Picenardi nella «Rassegna nazionale» del 1<sup>o</sup> giugno 1914, pp. 373 sgg. Tratte dall'archivio personale del curatore questi documenti sono oggi irrimediabilmente, né si trovano alla Biblioteca Trivulziana a Milano, insieme alle altre carte ivi donate da G. Sommi Picenardi. Non ci è dunque stato possibile riscontrare la trascrizione spesso incerta di quest'ultimo. Le lettere comunque costituiscono un documento insostituibile sui contatti esistenti tra Milano e Parigi negli anni decisivi dell'illuminismo lombardo.

1. Su Gianrinaldo Carli vedi più avanti, in questo volume, le pp. 419 sgg. 2. ho portato... copiosamente: sui rapporti molto stretti del barone d'Holbach con il gruppo milanese, vedi la lettera pubblicata da E. Landry in C. BECCARIA, *Scritti e lettere inediti*, Milano 1910, pp. 146 sgg., e le lettere del barone a Paolo Frisi, esaminate in F. VENTURI, *Une lettre du baron d'Holbach*, in *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*, II, Genève 1956, pp. 285 sgg. 3. Su Watelet vedi la nota 3 a p. 372. 4. Pierre Rousseau (1716-1785), giornalista francese che pubblicò, a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 1756, prima a Liegi e poi a Bouillon, il «Journal encyclopédique», la principale e la più duratura delle riviste francesi favorevoli alle idee illuministe e quella che ebbe maggior diffusione ed influenza in tutta Europa. Buona bibliografia in proposito sul catalogo del Museo ducale di Bouillon, pubblicato a Bouillon nel 1955 e intitolato *Le «Journal encyclopédique» et la Société typographique. Exposition en hommage à Pierre Rousseau et Charles-Auguste de Weissenbruch*. 5. Suard... «Gazzetta»: sulla traduzione francese di queste pagine di Cesare Beccaria, vedi la nota 2 a p. 125. 6. L'avversario dei filosofi, Elie-Catherine Fréron (1719-1776).

ita nelle calcagna, e sento una gran tentazione di gettar il calice in pezzi.

Il Farsetti, l'amico Serassi<sup>1</sup> e molti altri convengono ch'io sto male qui, anzi intollerabilmente. Se fossi più temerario di quel che sono cercherei che un qualche vescovo mi dimandasse al Generale per lettore di filosofia, o lettere, di qualche seminario; nel qual unico caso scapperei di qui con pace, onore e vantaggi da parte del mio americano.<sup>2</sup> Ma io non ne verrò a capo; e infine bisognerà romperla malamente. Intanto ella mi conservi la buona grazia ed amicizia sua, e mi creda.

A LAZZARO SPALLANZANI<sup>3</sup>

Venezia, 23 gennaio 1773

La vostra de' 20 ottobre non mi giunse che molto tardi in Venezia dopo d'aver passato e ripassato il mare. Io l'ho aperta con quel trasporto che dee muovere un animo pieno di vera stima e penetrato di fortissima amicizia per voi. Il giudizio favorevole di cui onorate quel mio opuscolo di Cherso ed Osero<sup>4</sup> mi farebbe insuperbire se non fossi avvezzo a ridurre di siffatte partite al loro giusto valore detrandone quanto la cordialità degli amici vi mette del proprio. Se avete avuta la pazienza di leggerlo io mi crederò d'aver fatto una cosa non affatto cattiva.

Del mio viaggio dalmatico sono assai contento;<sup>5</sup> spero lo saranno i forestieri che vorranno leggerlo: ma non prometto de' Veneziani. Qui si sta aspettando una storia universale fisico-antico-politicomorale della Dalmazia da un uomo che v'ha passato sei mesi, e ne ha dovuto perdere tre per quelle combinazioni che purtroppo insorgono a disturbare i viaggiatori. Il Cielo vi guardi dal fare cattiva scelta di compagno in simili spedizioni. Io penso di stendere le mie

1. Per il Farsetti vedi la nota a p. 365; Pietro Antonio Serassi (1721-1791), bergamasco, gesuita, studioso delle lettere classiche ed elegante scrittore, era arrivato a Roma nel 1754 quale rettore del Collegio Ceresoli, divenendo nel 1760 funzionario di *Propaganda Fide*. Cfr. la *Biografia degli italiani illustri* di EMILIO DE TIPALDO, X, Venezia, Alvisopoli, 1845, pp. 234-9.  
2. nel qual . . . americano: allusione cui non abbiamo saputo trovare esatta spiegazione, e riferentesi probabilmente a vicende della sua vita nel convento romano.  
3. Lazzaro Spallanzani: vedi la nota 1 a p. 315.  
4. opuscolo di Cherso ed Osero: vedi la Nota introduttiva a pp. 289 sgg.  
5. Del mio . . . contento: è il *Viaggio in Dalmazia*, che sarebbe uscito nel 1774.

osservazioni come Tournefort ha steso le sue,<sup>1</sup> non dirigerò tutte le mie lettere a' mecenati miei; molte ne indirizzerò a' professori amici. Dell'esito o accoglimento favorevole non ispero né dispero; ma per quanto riguarda alla cattedra in Padova conosco troppo il paese per lusingarmi d'averla e conosco me. Io non sono capace d'avvilirmi scopando anticamera o radicandomivi; la fiera di un signore ignorante m'irrita, la lungaggine degli ufizi mi annoia. Sarò più probabilmente professore in qualunque altra università che nella nostra, se il mio libro troverà compatimento. Aspetto con impazienza il vostro libro;<sup>2</sup> vorrei essere il primo ad averlo per renderne conto a qualche giornale oltramontano, a cui faccio passare gli estratti de' pochissimi buoni libri ch'escono d'Italia. Addio, valoroso amico. Amatemi e credetemi inalterabilmente vostro amico e servo.

A LAZZARO SPALLANZANI<sup>3</sup>

Padova, 23 novembre 1774

Ritornato in Italia dopo una lunga, noiosa, pericolosa ed inutile peregrinazione (qualità proprie delle spedizioni veneziane)<sup>4</sup> trovo due vostre lettere dettate dalla bontà ed amicizia che vi degnate d'aver per me. Voi avete doppio diritto alla mia gratitudine, io vi ho chiesto lumi e consiglio per l'aspiro di Mantova,<sup>5</sup> e la cordialità vostra non volle fermarsi a questo, ma si adoperò in mio favore presso del Vallisnieri:<sup>6</sup> se quest'uomo fosse costante e conseguen-

1. Io penso . . . sue: Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), celebre botanico francese, autore fra le molte sue opere d'una *Relation d'un voyage du Levant* (Paris, Imprimerie Royale, 1717, in due volumi), più volte ristampata e tradotta, la cui impostazione storico-erudita servì evidentemente di guida al Fortis nella stesura della sua opera.  
2. Aspetto . . . libro: l'opera *De' fenomeni della circolazione osservata nel giro universale de' vasi; de' fenomeni della circolazione languente; de' moti del sangue indipendenti dall'azione del cuore e dal pulsar delle arterie*, Modena, Soc. Tipografica, 1773.  
3. Lazzaro Spallanzani: vedi la nota 1 a p. 315.  
4. Ritornato . . . veneziane: è la permanenza fatta sulle coste dalmate per conto del governo veneziano che lo aveva impiegato nello studio dei problemi della pesca; cfr. Nota introduttiva, p. 293.  
5. io . . . Mantova: il Fortis sperava di trovar sistemazione stabile come segretario dell'Accademia di Mantova, ma, dopo varie traversie, gli venne di lì a poco preferita altra persona.  
6. si adoperò . . . Vallisnieri: Antonio Vallisnieri *iunior* (1708-1777), figlio del grande naturalista, era succeduto al padre sulla cattedra padovana, e ad essa aspirava ora il Fortis.

piena liceità del divorzio (rigorosamente vietato dai cattolici e ammesso con forti restrizioni dai protestanti); fedecommissio e primogenitura, le due consuetudini ereditarie che erano state tipiche della nobiltà (e non solo) dell'Europa di Antico regime, venivano tassativamente proibite.

## I documenti

### I

#### ORGANIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DEL SAPERE:

##### L'ENCYCLOPÉDIE (1750-51)

Progettata da quattro librai parigini attenti al mercato editoriale e attratti dalla possibilità di ricavarne lauti guadagni, l'*Encyclopédie* venne affidata ai filosofi Diderot e d'Alembert che, con l'aiuto di un enorme numero di collaboratori, fecero uscire i primi due volumi tra il 1751 e il 1752. Gli enciclopedisti vennero poi violentemente attaccati dai gesuiti e dagli ambienti più conservatori della corte di Luigi XV (ma ebbero anche contrasti interni, in particolare tra Rousseau e d'Alembert); gli editori dell'*Encyclopédie* si videro così revocare il permesso di stampa dopo un processo celebrato presso il Parlamento di Parigi nel 1759 (poco dopo papa Clemente XIII provvedeva a inserire l'opera nell'Indice dei libri proibiti). Ciononostante, la pubblicazione proseguì, con diversi sotterfugi per sfuggire alla censura, fino al 1772. In tutto, a quella data, erano stati pubblicati ben 72.000 articoli in 28 volumi e 2.500 tavole illustrative delle arti e dei mestieri. I primi tre capoversi del testo che segue sono tratti dal *Discours préliminaire* di D'Alembert. L'ultimo invece proviene dal *Prospectus* di Diderot. Entrambi gli scritti vennero premessi, uno di seguito all'altro, al primo volume dell'*Encyclopédie* (1751), ma una prima versione del secondo era stata pubblicata in forma di opuscolo l'anno precedente.

L'opera che iniziamo – e che speriamo di portare a termine – ha due scopi: in quanto “enciclopedia”, deve esporre nel modo più esatto possibile l'ordine e la connessione delle conoscenze umane; in quanto “dizionario ragionato delle scienze, arti e mestieri”, deve spiegare i principi generali su cui si fonda ogni scienza e arte, liberale o meccanica, e i più notevoli particolari che ne costituiscono il corpo e l'essenza [...].

L'ordine enciclopedico delle nostre conoscenze [...] consiste nel raccoglierle entro il minimo spazio possibile e nel collocare il filosofo, per così dire, al di sopra di questo vasto labirinto, in un punto di osservazione assai elevato, donde egli possa abbracciare tutte insieme le principali arti e scienze [...]. È una specie di mappamondo che deve mostrare i principali paesi, la loro posizione e mutua dipendenza, la strada in linea retta che li unisce [...].

[Il disprezzo che una volta era riservato alla filosofia] è ricaduto oggi sull'erudizione, ma non è certo più giusto per aver mutato oggetto. Riteniamo di aver tratto dalle opere degli antichi tutto ciò che era per noi importante conoscere, e per questo motivo vorremmo volentieri dispensare dalle loro fatiche quanti vanno ancora a consultarli [...]; né oggi si dà più importanza alla restituzione di un passo, di quanta se ne dia alla scoperta di un piccolo vaso sanguigno nel corpo umano. Ma, come sarebbe ridicolo ritenere che in anatomia non v'è più nulla da scoprire, perché talvolta gli anatomici si dedicano a ricerche apparentemente inutili, ma spesso utili per le loro conoscenze, così non sarebbe meno assurdo proscrivere l'erudizione, con il pretesto che i nostri dotti si dedicano a ricerche irrilevanti. È segno d'ignoranza e di presunzione credere che tutto sia chiaro, in qualunque campo, e che non si possa trarre più alcun vantaggio dallo studio e dalla lettura degli antichi [...].

Si afferma che, moltiplicando i sussidi e le possibilità di istruirsi, esse contribuiranno a spegnere il gusto del lavoro e dello studio [...]. Queste raccolte possono tutt'al più giovare a dar qualche lume a coloro i quali, senza tale strumento, non avrebbero avuto il coraggio di procurarseli: ma non potranno mai sostituire i libri per coloro che vorranno istruirsi [...]. Potremmo forse attribuire il preteso abuso che si lamenta alla moltiplicazione dei metodi, degli elementi, delle biblioteche, se non fossimo ben persuasi che gli strumenti della cultura non si rendono mai accessibili a sufficienza.

[*Enciclopedia, o dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri ordinato da Diderot e d'Alembert*, a cura di P. Casini, Laterza, Roma-Bari 2003, pp. 3-4, 26, 48, 55]

### 2

#### VOLTAIRE: LA TOLLERANZA RELIGIOSA (1764)

Si riportano qui di seguito alcuni brani della voce *Tolérance*, dall'opera oggi conosciuta come *Dizionario filosofico*, pubblicata anonima nel 1764 con il titolo di *Dictionnaire philosophique portatif* (*Dizionario filosofico portatile*).

Che cos'è la tolleranza? È la prerogativa dell'umanità. Siamo tutti impastati di debolezze e di errori: perdoniamoci reciprocamente i nostri torti, è la prima legge di natura.  
Alla Borsa di Amsterdam, di Londra, di Surat, o di Bassora, il ghe-

bro, il baniano<sup>2</sup>, l'ebreo, il musulmano, il deicola cinese<sup>3</sup>, il bramino<sup>4</sup>, il cristiano greco<sup>5</sup>, il cristiano romano<sup>6</sup>, il cristiano protestante, il cristiano quacchero<sup>7</sup> trafficano insieme; nessuno di loro leverà il pugnale contro un altro per guadagnare anime alla propria religione. Perché, allora, ci siamo scannati a vicenda quasi senza interruzione, dal primo concilio di Nicea<sup>8</sup> in poi? [...]

Il popolo ebreo era, lo ammetto, un popolo assai barbaro. Scannava senza pietà tutti gli abitanti di uno sventurato piccolo paese, sul quale non aveva più diritti di quanti non ne abbia oggi su Parigi e su Londra. Tuttavia, quando Naaman guarì dalla lebbra per essersi immerso sette volte nel Giordano; quando, per testimoniare la sua gratitudine a Eliseo, che gli aveva insegnato quel segreto, gli disse che avrebbe adorato per riconoscenza il Dio degli ebrei, riservandosi però la libertà di adorare anche il Dio del suo re e ne chiese il permesso a Eliseo, il profeta non esitò a concederglielo<sup>9</sup>. Gli ebrei adoravano il loro Dio, ma non si meravigliavano del fatto che ogni popolo adorasse il proprio [...]. Ecco degli esempi di tolleranza presso il popolo più intollerante e crudele dell'antichità; noi lo abbiamo imitato nei suoi assurdi furori, e non nella sua indulgenza [...].

Insensati, che non avete mai saputo adorare con purezza di cuore il Dio che vi credè! [...] Se nella vostra patria ci sono due religioni, gli uomini si scanneranno a vicenda; se ce ne sono trenta, vivranno in pace. Guardate il Gran Turco: egli governa dei ghebri, dei baniani, dei cristiani greci, dei nestoriani<sup>10</sup> e dei romani. Il primo che tenta di provocare un tumulto viene impalato, e tutti vivono tranquilli.

[Voltaire, *Dizionario filosofico*, Garzanti, Milano 1991<sup>4</sup>, pp. 355-7]

2. «Ghebro» è la denominazione musulmana dei persiani rimasti fedeli al mazdeismo (o zoroastrismo); «baniano» è un appartenente a una casta di commercianti dell'India.

3. Confuciano.

4. Casta sacerdotale indiana (probabilmente il termine è qui usato da Voltaire come sinonimo di "induista").

5. Ortodosso.

6. Cattolico.

7. Il quaccherismo (più correttamente "Società degli Amici") è una setta fondata nell'Inghilterra della prima Rivoluzione da George Fox (1624-1691).

8. Nel Concilio di Nicea I (325) venne condannato l'arianesimo e venne formulato il credo niceno, base della dottrina cristiana cattolica e protestante.

9. L'episodio del siriano Naaman è narrato nella Bibbia: 2 Re 5.

10. Seguaci di Nestorio (381-451 ca.), che aveva sostenuto un dualismo di persone in Cristo. All'epoca di Voltaire erano presenti soprattutto in Persia.

Charles-Louis de Secondat de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) fu prima consigliere, poi presidente (1716) del Parlamento di Bordeaux. Tra il 1728 e il 1731 viaggiò in diversi paesi d'Europa. Come molti altri illuministi, rimase fortemente impressionato dalle istituzioni politiche inglesi, nonché dalle dottrine politiche di John Locke (cfr. CAP. 5, *documento 5*). L'*Esprit des lois*, pubblicata nel 1748 e concepita come una trattazione scientifica e sistematica delle forme di governo, è una delle opere più importanti del pensiero politico di tutti i tempi.

Esistono, in ogni Stato, tre sorte di poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto delle genti<sup>11</sup>, e il potere esecutivo di quelle che dipendono dal diritto civile<sup>12</sup>.

In base al primo di questi poteri, il principe e il magistrato fa delle leggi per sempre o per qualche tempo, e corregge o abroga quelle esistenti. In base al secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve delle ambascierie, stabilisce la sicurezza, previene le invasioni. In base al terzo, punisce i delitti o giudica le liti dei privati. Quest'ultimo potere sarà chiamato il potere giudiziario, e l'altro, semplicemente, potere esecutivo dello Stato.

La libertà politica, in un cittadino, consiste in quella tranquillità di spirito che proviene dalla convinzione, che ciascuno ha, della propria sicurezza; e, perché questa libertà esista, bisogna che il governo sia organizzato in modo da impedire che un cittadino possa temere un altro cittadino.

Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà, perché si può temere che lo stesso monarca o lo stesso senato facciano leggi tiranniche per attuarle tirannicamente.

Non vi è libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, poiché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore. Se fosse unito con il potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore.

Tutto sarebbe perduto se la stessa persona, o lo stesso corpo di gran-

11. Leggi che regolano i rapporti tra popoli e nazioni diverse.

12. Leggi che regolano i rapporti tra i singoli cittadini.

di, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le pubbliche risoluzioni, e quello di giudicare i delitti o le liti dei privati. [...]

Esistono sempre, in uno Stato, delle persone illustri per nascita, ricchezze od onori; se venissero confuse tra il popolo, e non avessero che una voce come quella degli altri, la libertà comune sarebbe la loro schiavitù, e non avrebbero alcun interesse a difenderla, perché la maggior parte delle risoluzioni sarebbe contro di loro. La parte che essi hanno nella legislazione deve dunque essere proporzionata agli altri vantaggi che essi godono nello Stato: ciò accadrà se formeranno un corpo che abbia il diritto di arrestare le iniziative del popolo, come il popolo ha diritto di arrestare le loro.

Pertanto il potere legislativo sarà affidato al corpo dei nobili, e al corpo che verrà scelto per rappresentare il popolo, ed entrambi avranno ciascuno le sue riunioni e le sue deliberazioni a parte, e punti di vista e interessi separati [...].

Il potere esecutivo deve essere nelle mani di un monarca, perché questa parte del governo, che ha quasi sempre bisogno di una azione subitanea, è meglio amministrata da uno che da molti, mentre ciò che dipende dal potere legislativo è spesso meglio ordinato da molti che da uno solo.

[C. de Secondat barone di Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, vol. I, a cura di S. Cotta, UTET, Torino 1952, pp. 275-7, 281-3]

## 4

## ROUSSEAU: IL CONTRATTO SOCIALE (1762)

Il ginevrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) non compì studi sistematici. Spirito irrequieto e anticonformista, stupì il mondo dell'Illuminismo con una radicale critica all'idea di progresso, in quanto l'allontanamento degli uomini dallo stato di natura non poteva che comportare, secondo Rousseau, una forma di degenerazione. Il *Contrat social* descrive un tentativo di passaggio dallo stato di natura allo stato civile che evitasse la perdita di libertà e di uguaglianza normalmente associata a quest'ultimo.

Prima [...] di esaminare l'atto con il quale un popolo elegge un re, sarebbe bene esaminare l'atto con il quale un popolo è un popolo. Perché questo atto essendo necessariamente anteriore all'altro, è il vero fondamento della società [...].

"Trovare una forma di associazione che difenda e protegga, con tutta la forza comune, la persona e i beni di ogni associato e attraverso la quale ciascuno unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a se stesso e resti libero come prima". Questo è il problema fondamentale di cui il contratto sociale offre la soluzione.

Le clausole di questo contratto sono talmente determinate dalla natura dell'atto, che la minima modificazione le renderebbe vane e di nessun effetto; di guisa che, benché esse forse non siano state mai formalmente enunciate, sono ovunque le stesse, ovunque tacitamente ammesse e riconosciute fino a che, posto che il patto sociale sia violato, ciascuno rientra allora nei suoi primitivi diritti, e riprende la sua libertà naturale, perdendo la libertà convenzionale per la quale egli aveva rinunciato alla prima.

Se si intendono bene queste clausole, esse si riducono tutte ad una sola, cioè all'alienazione totale di ogni associato con tutti i suoi diritti a tutta la comunità. Invero, in primo luogo, se ciascuno si dà tutto intero, la condizione è uguale per tutti, e se la condizione è uguale per tutti, nessuno ha interesse di renderla onerosa agli altri. [...]

Se dunque si toglie via dal patto sociale ciò che non appartiene alla sua essenza, si troverà che esso si riduce ai termini seguenti: *ciascuno di noi mette in comune la sua persona e tutto il suo potere, sotto la suprema direzione della volontà generale; e noi riceviamo in corpo ogni membro come parte indivisibile del tutto.*

Questo atto di riunione produce immediatamente, in luogo della persona particolare di ogni contraente, un corpo morale e collettivo composto di tanti membri quanti voti ha l'assemblea, il quale riceve da questo stesso atto la sua unità, il suo io comune, la sua vita e la sua volontà. Questa persona pubblica, che si forma così attraverso l'unione di tutte le altre, prendeva in altri tempi il nome di città, e prende ora quello di *repubblica* o *corpo politico*, che è chiamato dai suoi membri *Stato* quando è passivo, *sovrano* quando è attivo, *potenza* confrontandolo ai suoi simili. Riguardo agli associati, essi prendono collettivamente il nome di *popolo*, e si chiamano in particolare *cittadini* come partecipanti all'autorità sovrana, e *sudditi* come sottomessi alle leggi dello Stato.

[J.-J. Rousseau, *Contratto sociale*, traduzione, introduzione e note di G. Ambrosetti, La Scuola, Brescia 1977, pp. 18-22 (dai capitoli I, v e VI)]

PIETRO GIANNONE: LA CONNESSIONE TRA DIRITTO,  
STORIOGRAFIA E COSCIENZA CIVILE (1736-41)

Nel seguente brano, tratto dalla sua autobiografia scritta in carcere e pubblicata per la prima volta soltanto nel 1890, l'avvocato napoletano Pietro Giannone (1676-1748) racconta la genesi della sua opera più celebre, *L'istoria civile del Regno di Napoli*. Tra le altre sue opere ricordiamo *Il Triregno*, rimasto incompiuto e anch'esso pubblicato per la prima volta alla fine dell'Ottocento, nel quale Giannone delineava una storia religiosa dell'umanità dai tempi biblici al Medioevo, con forti influenze deistiche.

La casa dell'Argento<sup>13</sup>, più di qualunque altra casa d'avvocato essendo fioritissima di giovani eruditi e dotti, che si erano avviati per l'avvocazione, venne a tutti desiderio d'istituire fra noi, tra le domestiche pareti di quella, un'accademia<sup>14</sup> nella quale, in certi stabiliti giorni, si dovessero recitare lezioni sopra qualche difficil testo delle *Pandette* o del *Codice*<sup>15</sup> [...]. Avvenne, tra questi esercizi, che essendosi proposto di [...] aver un'esatta notizia dell'origine e progressi della giurisprudenza romana, io volentieri cedei ad un mio collega che bramava di sottrarre egli a questo peso, purché mi fosse permesso, dov'egli finiva, cominciare le mie lezioni, intendendo di proseguire l'istoria legale de' tempi bassi<sup>16</sup>, e continuarla fino a' di nostri [...]. Io [...] mi esposi a questo cimento [...] riputando che abbastanza si era scritto dell'antica e media giurisprudenza romana, sua origine e progressi, ma dell'infima non già, e molto meno delle origini delle leggi di altre nazioni succedute in Italia a' Romani, e specialmente al nostro regno di Napoli [...].

E nel progresso conobbi che non poteva esattamente capirsi l'istoria delle leggi, se alla medesima non si accoppiava l'istoria civile, per sapere gli autori, le occasioni, il fine, l'uso e l'intelligenza che si era loro data, e per conoscere i vari stati, cangiamenti e costituzione delle cose, che dieder causa a tanti vari e molteplici regolamenti [...].

13. Gaetano Argento (1661-1730), celebre avvocato e magistrato napoletano, uno dei maestri di Giannone.

14. L'Accademia dei Saggi.

15. Rispettivamente le *Pandectae* (o *Digestum*) e il *Codex* dell'imperatore Giustiniano (527-565 d.C.), che assieme ad altre raccolte formano il *Corpus iuris civilis*, base del diritto romano così come fu conosciuto in Europa a partire dal XII secolo.

16. Del Medioevo.

[Con l'occupazione austriaca del Regno di Napoli nel 1707] si ebbero [...] più fiere ed ostinate contese giurisdizionali colla corte di Roma, specialmente intorno alla pretesa immunità locale delle chiese, presumendo di qualificar essa i delitti che dovean godere o non godere dell'asilo<sup>17</sup>; altre intorno all'immunità delle persone ecclesiastiche e de' loro beni<sup>18</sup>; altre intorno alla chiamata de' vescovi in Napoli d'ordine del viceré, del regio *exequatur*<sup>19</sup>, testamenti *ad pias causas*<sup>20</sup>, patronati regi<sup>21</sup>, e consimili. Queste contese somministrarono più occasioni di studiare sopra tali materie; e per opporsi con maggior vigore, non si rimase, siccome si era fatto per lo passato sotto gli Spagnoli, a' soli esempi ed alle loro massime<sup>22</sup>, cavate da un immaginario e non ben sodo e stabile diritto canonico, ma si passò più avanti, alle origini, a' canoni, alla dottrina de' Padri<sup>23</sup>, ed all'antica ed incorrotta disciplina della Chiesa. Sicché si cominciavano a dimostrare con maggior evidenza le usurpazioni ed attentati e, per conseguenza, a più fortemente resistergli. Le investigazioni delle quali cose, poiché l'Argento per alleviar tanta fatica soleva vantarsi della mia opera e di altri suoi allievi, fecero che io maggiormente stendessi le mie conoscenze e toccassi più a fondo le origini, onde tante contese giurisdizionali provenissero, ed a che deboli ed arenosi fondamenti si appoggiassero le macchine che la Corte romana, più per altrui debolezza o ignoranza, che per propria virtù, avea innalzate, e che la sola dottrina delle origini e la sola istoria delle occasioni de' loro progressi bastava a rovesciarle.

Conobbi, applicandomi a questi studi di quanto giovemento mi fossero stati i precedenti sopra l'istoria ecclesiastica, sopra l'origine e progressi dell'ius canonico<sup>24</sup>, e la cognizione de' bassi ed incolti secoli, da' quali tanti cangiamenti eran derivati; poiché, non ignorando l'antico stato delle cose e le origini di tante mutazioni, vedeva con chiarezza

17. La Curia romana pretendeva di definire i delitti per i quali era lecito rifugiarsi in una chiesa per evitare la cattura da parte delle autorità civili (diritto d'asilo).

18. L'immunità ecclesiastica era il complesso di norme che esentavano cose e persone appartenenti alla Chiesa da imposte e provvedimenti di legge dell'autorità civile.

19. Autorizzazione dell'autorità civile all'applicazione di leggi ecclesiastiche.

20. Lasciti testamentari a enti ecclesiastici (discussi perché provocavano un aumento della proprietà ecclesiastica a svantaggio di quella laica).

21. Diritto dei re di conferire benefici ecclesiastici vacanti a persone di sua scelta.

22. Formule che condensavano la giurisprudenza in regole generali.

23. Padri della Chiesa (autori dei primi secoli del cristianesimo).

24. Diritto canonico.

gli abusi seguiti e le tante corrottele ed attentati fatti sopra la real potestà de' principi. Onde tanto più mi invogliai a proseguire l'intrapreso mio lavoro dell'*Istoria civile*, riputando come propria materia trattando di queste contese, di poter porre in più chiara luce i confini, che si era procurato confondergli, tra l'imperio ed il sacerdozio<sup>25</sup>.

[P. Giannone, *Vita scritta da lui medesimo*, a cura di S. Bertelli, Feltrinelli, Milano 1960, pp. 39-41, 51-2]

## 6

L'ILLUMINISMO NELLA VITA QUOTIDIANA:  
PIETRO VERRI PADRE DI FAMIGLIA (1776-77)

L'illuminista milanese Pietro Verri scrisse opere di filosofia, economia e diritto (ricordiamo qui almeno le *Osservazioni sulla tortura*, iniziate intorno al 1760 e rimaste manoscritte, che ispirarono l'amico Cesare Beccaria). La sua prima figlia, Teresa, a cui si riferiscono i brani qui riportati, nacque nel marzo 1777. Dallo scambio di lettere tra Pietro e suo fratello Alessandro è possibile osservare la messa in pratica dei nuovi metodi di cura dei neonati, derivati dall'osservazione delle usanze di altri paesi come l'Inghilterra e ispirati anche dagli scritti pedagogici di Jean-Jacques Rousseau.

Alessandro Verri al fratello Pietro, Roma, 12 luglio 1776:

Mi dai una perfetta consolazione colla nuova che hai moltiplicato te stesso. Provi e proverai sensazioni nuove per il tuo cuore e forse la più sincera e pura di tutte, perché fondata sulla natura [...].

Spero che bandirai le fasce e tutti gli inciampi barbari della vegetazione animale. Assolutamente esigo da te che il mio caro nipote cresca come le piante e tutti gli altri corpi che vegetano [...].

Pietro Verri al fratello Alessandro, Milano, 8 gennaio 1777:

Io sono occupato a fabbricare il letticiuolo della mia posterità, che comincerà a comparire fra due mesi. Non culla, non fasce, non altre crudeli pazzie. Ho immaginato di formare vari cestini, che, ricoperti, entrino nel foro d'un materazzo; entro ciascun cestino vi sarà il materazzino e quanto può rendere morbida la giacitura della figlia che aspetto [...]. Per ripulire poi si estrae da un cestino e si ripone in altro simile cambiando la camiscia, se si vuole, e così col minore dispendio

25. Cioè tra l'autorità politica e l'autorità religiosa.

del tempo, senza pericolo, starà senza fasce. La notte il letticiuolo si porterà nella stanza nostra ed io, presentando il cestolino alla madre, le renderò comodo l'allattarla.

Pietro ad Alessandro Verri, Milano, 5 marzo 1777:

Una bambina è nata il giorno 2, dopo venticinque ore di smania della Marietta. Sta benissimo la madre e benissimo la figlia, che avrà nome Teresa. Ti dirò che l'ho sempre assistita, che strappa il cuore vedere una infelice e cara amica senza modo di sollevarla [...].

Io che non voglio vedere maltrattata dal Curato, che è un satiro, la mia bambina, che non la voglio fasciare nemmeno un momento e che non posso condurla alla chiesa in camiscia, l'ho fatta al momento battezzare da un prete di buona grazia, onde non ha patito e ciò sul letto istesso, sul quale è nata. La bambina sta come in un nido, libera, sicura e facilissima al trasporto senza compressione, la difendo dal caldo, dal freddo, luce, rumore, medicamenti e da quanti innumerevoli mali ha partorito la ignoranza. Ella è bellina, non ha in faccia quel livido, che cagionano le fasce collo strozzare la circolazione [...].

Figurati [...] la nostra nobile metropoli cosa dice, e, se l'amor proprio offeso da questo tacito rimprovero può lasciare che gli altri padri e madri tacciano. Si dicono cose dell'altro mondo. Madre, padre, zio, tutti spargono le dicerie; si rinnovano le accuse di far l'inglese, di fare il filosofo, si trova stravagante quello che esclude le stravaganze di moda [...]; pretocoli, dottoruzzi, donnacce, il raffinamento dello spirito umano, che attornia quei signori ammira la profonda lor sapienza e sparge per la città cento cose; che la bambina sta sopra una panca, che sta per terra, che la pongo nell'acqua gelata, ecc.

Alessandro a Pietro Verri, Roma, 12 marzo 1777:

Qui in Roma nessuno se ne meraviglierebbe [*dei metodi usati da Pietro*], perché ogni anno vi sono delle inglesi coi loro figli alle poppe e non fasciati, e già da qualche tempo è qui la duchessa di Gloucester che va facendo figli e tutti sanno che non furono fasciati e che cresciuti alquanto vanno senza busto e con un camiciotto ed un paio di larghi calzoni e niente altro.

[Carteggio di Pietro e Alessandro Verri, vol. VIII: *Dal 1° gennaio 1776 al 31 marzo 1777*, a cura di A. Gulini e G. Seregni, Milesi & figli, Milano 1934, pp. 133-4, 239, 272-3, 278]

CESARE BECCARIA, *DEI DELITTI E DELLE PENE* (1764)

I brani seguenti sono tratti da una delle migliori edizioni dell'opera di Beccaria oggi accessibili al grande pubblico, che include anche numerosi documenti sul dibattito da essa suscitato.

## § XII. Fine delle pene

Il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà stromento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle deve essere prescelto che, serbata la proporzione<sup>26</sup>, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo [...].

## § XVI. Della tortura

Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo<sup>27</sup>, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un uomo non può chiamarsi *reo* prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? [...] Egli è un voler confondere tutt'i rapporti l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo<sup>28</sup> della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile [...].

26. Cioè proporzione tra reato e pena.

27. Nella fase istruttoria.

28. Lo strumento di prova.

Sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le nazioni e su i secoli [...]. Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perché nel misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del sacramento [...].

## § XXVII. Dolcezza delle pene

Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un'utile virtù, dev'essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità [...].

## § XXVIII. Della pena di morte

Questa inutile prodigalità<sup>29</sup> di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato. Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi [...].

Non è dunque la pena di morte un *diritto*, mentre ho dimostrato che tale essere non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.

[C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1994<sup>3</sup>, pp. 31, 38-9, 59, 62]

LA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE CRIMINALE TOSCANA  
DI PIETRO LEOPOLDO (1786)

Estintasi nel 1737 la dinastia dei Medici, il Granducato di Toscana passò nelle mani degli Asburgo-Lorena. Pietro Leopoldo fu granduca dal 1765 al 1790,

29. Abbondanza, spreco.

prima di diventare imperatore con il nome di Leopoldo II (1790-92). Riportiamo alcuni brani del preambolo alla legge da lui emanata, pubblicati da Franco Venturi per illustrare le conseguenze pratiche delle teorie di Cesare Beccaria di cui al documento precedente.

Fino dal nostro avvenimento al trono di Toscana riguardammo come uno dei nostri principali doveri l'esame e riforma della legislazione criminale, ed avendola ben presto riconosciuta troppo severa, e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell'Impero Romano, o nelle turbolenze dell'anarchia dei bassi tempi, e specialmente non adattata al dolce e mansueto carattere della nazione, procurammo provvisoriamente temperarne il rigore con istruzioni ed ordini ai nostri tribunali, e con particolari editti con i quali vennero abolite le pene di morte, la tortura, e le pene immoderate e non proporzionate alle trasgressioni ed alle contravvenzioni alle leggi fiscali finché non ci fossimo posti in grado, mediante un serio e maturo esame, e col soccorso dell'esperimento di tali nuove disposizioni di riformare intieramente la detta legislazione.

Con la più grande soddisfazione del nostro paterno cuore abbiamo finalmente riconosciuto che la mitigazione delle pene, congiunta con la più esatta vigilanza per prevenire le ree azioni, e mediante la celere spedizione dei processi, e la prontezza e sicurezza della pena dei veri delinquenti, in vece di accrescere il numero dei delitti ha considerabilmente diminuiti i più comuni, e resi quasi inauditi gli atroci, e quindi siamo venuti nella determinazione di non più lungamente differire<sup>145</sup> la riforma della legislazione criminale, con la quale, abolita per massima costante la pena di morte, come non necessaria per il fine proposti dalla società nella punizione dei rei, eliminato affatto l'uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie che non hanno complicità nel delitto, e sbandita dalla legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di lesa maestà, con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi, e fissando le pene proporzionate ai delitti, ma inevitabili nei rispettivi casi, ci siamo determinati a ordinare con la pienezza della nostra suprema autorità quanto appresso.

<sup>145</sup> v. pp. 287-8.

<sup>146</sup> Conclusioni.

<sup>147</sup> Mandati.

## LA LEGGE DI AMMORTIZZAZIONE DI FERDINANDO IV (1769)

Con questa legge, il re di Napoli Ferdinando IV di Borbone (1759-1799) cercava di limitare la presenza della "manomorta", cioè della proprietà inalienabile sottratta al mercato, come quella ecclesiastica.

Sua Maestà è venuta a dichiarare che, non potendo per le antiche leggi del Regno [...] i luoghi pii far nuovi acquisti; perciò tutte le istituzioni, donazioni, contratti di vendita o atti tra vivi o per ultima volontà a lor favore, di cui [...] non ne sieno già i luoghi pii suddetti in possesso [...], si abbiano per non fatti, e restino li beni a disposizione dell'ultimo possessore secolare gravato di restituire a' suddetti luoghi pii. Né possano questi far nuovi acquisti per qualunque specie di contratto o atto di ultima volontà. Ben inteso che i capitali che si restituiscono a' luoghi pii ecclesiastici possan reimpiegarsi nello stesso genere d'impiego, purché non sia sopra beni stabili.

[M. Rosa, *Politica e religione nel '700 europeo*, Sansoni, Firenze 1974, pp. 103-4]

LA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA  
DELLE COLONIE AMERICANE (4 LUGLIO 1776)

Il testo della Dichiarazione è in gran parte opera di Thomas Jefferson (1743-1826; fu il terzo presidente degli Stati Uniti, tra il 1801 e il 1809). Non suscitò immediatamente un'approvazione unanime, perché ritenuto da molti troppo audace. Le iniziali opposizioni furono però superate anche grazie all'efficacia propagandistica della Dichiarazione stessa.

Quando, nel corso delle vicende umane, diventa necessario per un popolo dissolvere i legami politici che lo hanno tenuto insieme a un altro, e assumere il suo posto indipendente alla pari con le altre potenze della terra, posto al quale ha diritto in virtù delle leggi naturali e divine, il conveniente rispetto che si deve alle opinioni dell'umanità esige che esso dichiari pubblicamente le cause che lo spingono alla separazione.

Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé evidenti:

Che tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni diritti inalienabili; che tra questi diritti ci sono la

vita, la libertà e la ricerca della felicità; che i governi sono stati istituiti tra gli uomini per rendere sicuri questi diritti e che tali governi traggono il loro potere dal consenso dei governati; che tutte le volte che una qualsiasi forma di governo diventa nemica di questi scopi, è diritto del popolo cambiarla o cancellarla e istituire un nuovo governo che abbia i suoi fondamenti in quei principi e che organizzi i propri poteri nella forma che gli sembrerà [al popolo] più idonea a rendere effettiva la sua sicurezza e felicità [...]. Così è successo a queste colonie, che hanno finora sofferto pazientemente; ma ora la necessità le costringe a cambiare i precedenti sistemi di governo. La storia dell'attuale re della Gran Bretagna è una storia di continue ingiustizie e usurpazioni, che hanno tutte come fine diretto l'instaurazione di una tirannia assoluta su questi Stati. Per provare ciò, esponiamo i fatti con parole chiare.

Egli ha rifiutato il suo assenso alle leggi più salutari e necessarie per il bene pubblico [...].

Ha rifiutato di approvare altre leggi a vantaggio di vasti territori popolati, condizionando la sua approvazione alla rinuncia alla rappresentanza nel corpo legislativo da parte di quei popoli, rappresentanza che è per loro un diritto di valore inestimabile e che d'altra parte può essere temuto solo dai tiranni.

Ha riunito i corpi legislativi in luoghi insolitamente scomodi e distanti dai loro archivi pubblici, al solo scopo di render loro più difficile il reclamo contro i suoi provvedimenti.

Ha sciolto ripetutamente le rappresentanze perché esse si erano opposte con virile fermezza alla sua usurpazione dei diritti del popolo [...].

Ha ostacolato l'amministrazione della giustizia, rifiutando il suo assenso alle leggi per istituire i poteri giudiziari.

Ha costituito dei giudici dipendenti solo dalla sua volontà, sia per quanto riguarda la carica, sia per quanto riguarda l'ammontare e il pagamento dei loro stipendi [...].

Ha tenuto tra di noi, in tempo di pace, eserciti permanenti, senza il consenso dei corpi legislativi.

Ha tentato di rendere il potere militare indipendente e superiore rispetto al civile.

Si è accordato con altri per sottometterci a una giurisdizione estranea alla nostra costituzione e non riconosciuta dalle nostre leggi, dando il suo assenso ai loro atti di preteso valore legale [i quali]:

- hanno interrotto i nostri commerci col resto del mondo;
- ci hanno imposto tasse senza il nostro consenso;

- in molti casi, ci hanno privato del vantaggio di essere processati da una giuria<sup>32</sup>;
- ci hanno fatto trasportare al di là dei mari, per essere processati per pretesi reati [...];
- hanno cancellato i nostri statuti, le nostre leggi più valide e hanno alterato dalle fondamenta le forme dei nostri governi [...].

Perciò noi, i rappresentanti degli Stati Uniti d'America, riuniti in Congresso Generale, appellandoci al Giudice Supremo del mondo per la rettitudine delle nostre intenzioni, in nome e con l'autorità del buon popolo di queste colonie, dichiariamo solennemente in pubblico che queste Colonie Unite sono, e devono essere di diritto, STATI LIBERI E INDIPENDENTI; che essi sono sciolti da ogni legame con la corona Britannica e che tutti i legami politici tra loro e lo Stato di Gran Bretagna è, e deve essere, totalmente sciolto; e che, in quanto stati liberi e indipendenti, hanno pieno potere di dichiarare guerra, stipulare pace, contrarre alleanze, instaurare rapporti commerciali e compiere tutti gli altri atti e azioni che gli Stati indipendenti possono fare di diritto. E a sostegno di questa dichiarazione, contando fermamente sulla protezione della Divina Provvidenza, ci impegniamo reciprocamente le nostre vite, i nostri averi e il nostro sacro onore.

John Hancock [*presidente del Congresso*]

[*Seguono le firme dei rappresentanti dei tredici Stati Uniti: New Hampshire; Massachusetts Bay; Rhode Island; Connecticut; New York; New Jersey; Pennsylvania; Delaware; Maryland; Virginia; North Carolina; South Carolina; Georgia*]

[*Declaration of Independence, July 4, 1776, in [http://avalon.law.yale.edu/18th\\_century/declare.asp](http://avalon.law.yale.edu/18th_century/declare.asp) (5 gennaio 2017), trad. mia*]

## II LA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA (1787)

Il testo della Costituzione venne elaborato dal maggio all'ottobre 1787 a Philadelphia, da parte di 55 delegati nominati dalle Assemblee legislative di

32. La possibilità del ricorso alla giuria era considerata una delle libertà fondamentali dei sudditi britannici.

di Castel Rigone, un tal Luigi Guardia del Trasimeno, un tale Rocco Giuliani del contado perugino, ed altri malviventi abitanti verso il dettalo.

La città unitamente colla truppa francese e perugina si difese fino al dì 15 fiorile [5 maggio] avendo tutti indistintamente prese le armi, ma per essere mancanti di farine e polvere [da sparare] risolvettero unanimemente di mandare alcuni del clero a capitolare cogli'insurgenti, quali difatti accordarono la libertà a tutta la truppa di sortire, e di rilasciare la vita e sostanza ai municipalisti ed altri cittadini.

Nel mentre bensì, che fuor di porta Roma si era capitolato ne' termini enunciati, gl'insurgenti a viva forza scalarono le mura da un altro lato della città, e subitamente trucidarono tutta la truppa perugina e francese, sebbene avesse depresso l'armi e chiedesse la vita. In seguito fucilarono il senatore Bufalini, alcuni municipalisti, e quei patrioti che potevano rinvenire, arrivando il numero dei morti dentro città a circa 300.

[Archivio di Stato di Milano, *Archivio Marescalchi*, cart. 41, in Capra, *L'età rivoluzionaria*, cit., pp. 119-21]

## 23

## LA LEGISLAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE NELL'ITALIA NAPOLEONICA (1802-06)

Per realizzarsi in un sistema che vedeva il netto e dispotico predominio dell'esecutivo (i cui ministri formavano il Consiglio di Stato), le riforme introdotte da Napoleone cercarono di conferire un assetto uniforme a un territorio prima frazionato in centinaia di unità politiche e amministrative differenti, nonché di eliminare i residui dell'Antico regime (come i maggiorascati e i fedecomessi) contro cui la Rivoluzione aveva lottato.

a) *I principi: un discorso di Napoleone al Consiglio di Stato del Regno d'Italia (13 maggio 1805)*

La libertà politica, sì necessaria allo Stato, non consiste in questa sorta di moltiplicazione di autorità; ma bensì in un sistema stabile, manifesto e sicuro di buona amministrazione. Quando sono distinte le Casse del Re, e della Nazione, così che il Re non ha a disporre di quella della Nazione per sé stesso: quando un Corpo legislativo ogni anno riceve i conti di ciò che si è speso dietro i fondi ch'esso aveva assegnati: quando decreta esso i nuovi fondi occorrenti; la libertà politica è assicurata.

Gridare in un Corpo legislativo sopra ogni punto d'amministrazione, eccitare opinioni e fazioni, dividere gli spiriti non è libertà politica; è attentato di dissoluzione del Corpo sociale: mostrandoci la ragione del pari, e l'esperienza, che con ciò s'indebolisce il Governo; dalla cui sola forza può dipendere e la sicurezza dello Stato, e il benessere.

Similmente la libertà personale ha la sua vera base nelle buone leggi civili, che determinano, ed assicurano beni, e persone di ognuno; e l'ha pure per necessaria conseguenza nell'ordine giudiziario bene stabilito. Tutte queste cose formano ciò che chiamasi buona amministrazione; così che non può essere vera libertà né per la Nazione, né pei cittadini, ove buona amministrazione non trovisi.

L'equalità poi sta, e se ne ha lo spirito, e se ne godono i preziosi effetti, dappoiché non sono più poche famiglie, né pochi ceti, che abbiano il dominio del Regno. Ma la carriera sia aperta a tutti i ceti di persone per aspirare al maneggio degli affari nei diversi magistrati ed impieghi, ai quali l'onestà, e la capacità sole aprono la strada.

[Capra, *L'età rivoluzionaria*, cit., p. 157]

b) *La pratica: la legge sulle amministrazioni locali nella Repubblica italiana (24 luglio 1802)*

## Organizzazione generale

Art. 1. Vi è in ogni dipartimento una Prefettura, un'Amministrazione dipartimentale, e un Consiglio generale.

[Art.] 2. In ogni comune vi è una Municipalità e un Consiglio Comunale.

[...]

4. In ogni distretto vi è un Cancelliere, ed un Consiglio distrettuale.

5. I nominati funzionari sono tolti dal registro civico. Le loro funzioni sono incompatibili con quelle del culto.

## Delle Prefetture

Art. 6. La Prefettura è composta di un Prefetto, di due Luogotenenti, e di un Segretario generale, nominati e rimossi dal Governo.

7. Il Prefetto è l'organo immediato del Governo nel dipartimento. Dirama le leggi e i regolamenti a tutti i comuni, li pubblica e li fa eseguire.

8. L'Amministrazione di tutte le attività e passività della Nazione nel dipartimento è privatamente a lui affidata.

9. Sovrintende alla polizia, e veglia alla conservazione della pubblica tranquillità.

10. Approva o sospende le deliberazioni delle Autorità dipartimentali e comunali, nelle materie sottoposte alla sua autorità tutoria [...].

18. Rende conto della sua amministrazione al Governo, e lo pubblica annualmente.

[Ivi, pp. 161-2]

c) *Il diritto di famiglia nel Codice civile napoleonico (1806)*

[Art.] 148. Il figlio, che non è giunto all'età di venticinque anni compiuti, la figlia che non ha compiuto gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre: in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente [...].

165. Il matrimonio sarà celebrato pubblicamente alla presenza dell'ufficiale civile del domicilio dell'uno o dell'altro dei contraenti [...].

213. Il marito è in dovere di proteggere la moglie, e la moglie di obbedire al marito [...].

215. La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quand'anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni [...].

217. La donna, ancorché non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto [...].

229. Potrà il marito domandare il divorzio per causa d'adulterio alla moglie.

230. Potrà la moglie domandare il divorzio per causa d'adulterio del marito, allorché egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune.

231. I coniugi potranno domandare reciprocamente il divorzio per eccessi, sevizie, o ingiurie gravi dell'uno verso dell'altro.

232. La condanna di uno de' coniugi a pena infamante sarà per l'altro una causa di divorzio.

233. Il consenso scambievole e perseverante de' coniugi, espresso nella maniera prescritta dalla legge [...] proverà sufficientemente che la

vita comune è loro insopportabile, e ch'esiste relativamente ai medesimi una causa perentoria di divorzio [...].

371. Il figlio, qualunque età egli abbia, deve onorare e rispettare i suoi genitori.

372. È soggetto alla loro autorità sino a che sia fatto maggiore, o sino alla sua emancipazione [...].

488. La maggior età è stabilita agli anni ventuno compiuti. Questa rende capace di tutti gli atti della vita civile, ritenuta la restrizione stabilita nel titolo *del Matrimonio* [...].

745. I figli o i loro discendenti succedono al padre ed alla madre, agli avi ed alle avole<sup>40</sup> o ad altri ascendenti senza distinzione di sesso, né di primogenitura, e ancorché essi siano procreati da differenti matrimoni. Essi succedono in eguali porzioni [...].

896. Le sostituzioni sono vietate. Qualunque disposizione colla quale il donatario, l'erede istituito od il legatario, sarà incaricato di conservare e restituire ad una terza persona<sup>41</sup>, sarà nulla, anche riguardo al donatario, all'erede istituito od al legatario.

[Ivi, pp. 174-6]

40. Ai nonni e alle nonne.

41. Dopo avere abolito le primogeniture (con l'art. 745), con quest'articolo si vietano i fedecommessi, cioè quelle consuetudini ereditarie, tipiche dell'aristocrazia, che impedivano all'erede di vendere anche soltanto parte dell'eredità, e lo costringevano a trasmetterla a sua volta integra al proprio successore, vincolando anche le generazioni successive.